

Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose e per la tutela dall'inquinamento acustico

(Legge n. 447 del 26 ottobre 1995)

Il Tecnico



(Ing. Stefano Di Sangro)

Giulianova, li 12/12/2019

(Rev. 01)

Sommario

1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	5
1.1 Norme Nazionali.....	5
1.2 Norme Regionali.....	7
1.3 Norme Comunali.....	7
2. PARTE GENERALE	8
2.1 Premessa	8
2.2 Principali definizioni.....	10
2.3 Campo di applicazione.....	15
2.4 Esclusioni.....	15
2.5 Limiti acustici in regime ordinario	16
2.5.1 Valori di emissione	16
2.5.2 Valori di immissione.....	16
2.6 Limiti di orario in regime ordinario	18
2.6.1 Limiti di orario in regime ordinario per attività rumorose di cantiere.....	18
3. ATTIVITA' RUMOROSE FISSE	19
3.1 Campo di applicazione.....	19
3.2 Documento Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc)	19
3.2.1 Contenuti specifici del DPIAc	20
3.2.2 DPIAc semplificato per nuovi edifici ad uso non definito	21
3.2.3 Esclusioni dall'obbligo di presentazione del DPIAc	21
3.3 Valutazione di Clima Acustico (VCAc)	22
3.3.1 Contenuti specifici del documento di VCAc	23
3.4 Documentazione di Valutazione di Impatto Acustico (VIAC).....	24
3.4.1 Contenuti specifici del documento di VIAC	24
3.5 Utilizzo di impianti di amplificazione e di diffusione sonora	25
3.5.1 Documentazione per richiesta di autorizzazione all'utilizzo di impianti elettroacustici di sonorizzazione	26
3.6 Licenza di esercizio	27
3.7 Prescrizioni per la garanzia di esercizio	27
4. ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	29
4.1 Campo di applicazione.....	29
4.2 Aree da destinarsi a spettacoli a carattere temporaneo	30
4.3 Limiti acustici	31
4.4 Limiti di orario in regime ordinario	32
4.5 Deroghe.....	32

Comune di GIULIANOVA

Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose e per la tutela dall'inquinamento acustico

4.6	Autorizzazioni all'esercizio	36
4.6.1	Procedura di autorizzazione in caso di rispetto dei limiti acustici e di orario	37
4.6.2	Procedura di autorizzazione in caso di Deroga Semplificata	38
4.6.3	Procedura di autorizzazione in caso di Deroga Ordinaria	40
4.6.4	Richiesta di deroga per manifestazioni ripetitive	42
4.6.5	Richiesta di deroga per manifestazioni concomitanti in siti contigui.....	42
4.7	Piccoli trattenimenti di accompagnamento all'attività principale	42
4.8	Intrattenimenti musicali nei dehors.....	43
4.9	Prescrizioni per la garanzia di esercizio	44
4.10	Esenzioni.....	45
5.	CANTIERI.....	47
5.1	Principi generali.....	47
5.2	Limiti acustici	48
5.3	Limiti di orario.....	48
5.4	Deroghe.....	49
5.5	Autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di cantiere	49
5.5.1	Procedura di autorizzazione in caso rispetto dei limiti acustici e di orario	50
5.5.2	Procedura di autorizzazione in caso di Deroga.....	50
6.	ATTIVITA' RUMOROSE SPECIFICHE	52
6.1	Attività agricole temporanee e stagionali	52
6.2	Lavori in luogo pubblico o aperto al pubblico con attività che comportano uso di macchinari rumorosi	52
6.3	Attrezzature da giardino.....	52
6.4	Allarmi acustici.....	53
6.5	Cannoncini antistorno	53
6.6	Dissuasori acustici	53
6.7	Pubblicità fonica	54
6.8	Dispositivi ad onda d'urto per la difesa dalla grandine	55
6.9	Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti.....	55
6.10	Impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione con unità esterne	55
6.11	Autolavaggi.....	56
6.12	Razzi, fuochi d'artificio, spettacoli pirotecnici.....	56
6.13	Diffusione sonora all'esterno di attività commerciali (e similari).....	56
6.14	Campane per cerimonie religiose	57
6.15	Suonatori ambulanti e mestieri girovaghi	57
6.16	Attività sportive, ricreative, musicali svolte in luoghi chiusi	58
6.17	Attività rumorose di carico, scarico e/o trasporto merci.....	58

7. SEGNALAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI.....	59
7.1 Segnalazione del disturbo da rumore.....	59
7.2 Vigilanza e controllo.....	60
7.3 Sanzioni	61
8. ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE.....	64
8.1 Abrogazioni	64
8.2 Entrata in vigore.....	64
8.3 Disposizioni transitorie	64
9. ALLEGATI.....	65
SCHEDA A – Richiesta di autorizzazione per attività rumorose fisse	
SCHEDA B – Atto di Notorietà di Impatto Acustico	
SCHEDA C – Comunicazione attività di cantiere che rispettano i limiti acustici e di orario	
SCHEDA D – Richiesta di deroga per attività di cantiere che non rispettano i limiti acustici e/ di orario	
SCHEDA E – Comunicazione per attività rumorose temporanee che rispettano i limiti acustici e di orario	
SCHEDA F – Richiesta di autorizzazione in DEROGA SEMPLIFICATA per attività rumorose temporanee	
SCHEDA G– Richiesta di autorizzazione in DEROGA ORDINARIA per attività rumorose temporanee	
SCHEDA H – Dichiarazione di Impatto Acustico per attività temporanee ripetitive	
SCHEDA I – Dichiarazione sostitutiva di Risanamento Acustico	
SCHEDA J – Segnalazione disturbo da rumore	
SCHEDA K – Dichiarazione di impatto acustico a seguito di subentro	

1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1 Norme Nazionali

- Codice di Procedura Civile:
 - art. 844 - Immissioni
- Codice di Procedura Penale:
 - art. 659 - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
- D.P.C.M. 1 marzo 1991 – “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”.
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.
- D.M. Ambiente 11 dicembre 1996 – “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”.
- D.M. Ambiente 31 ottobre 1997 – “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”.
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 – “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
- D.P.C.M. 5 dicembre 1997 – “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.
- D.P.R. 11 dicembre 1997 n. 496 – “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”.
- D.M. Ambiente 16 marzo 1998 – “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”.
- D.P.C.M. 31 marzo 1998 – “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del Tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), e dell’art. 2, commi 6,7 e 8, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” ”.
- D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 – “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”.
- Legge 09 dicembre 1998 n. 426 – “Nuovi interventi in campo ambientale”.
- D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 – “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”.
- D.M. Ambiente 20 maggio 1999 – “Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico”.
- D.P.R. 09 novembre 1999 n. 476 – “Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni”.
- D.M. Ambiente 03 dicembre 1999 – “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti”.
- D.M. Ambiente 29 novembre 2000 – “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”.

- D.P.R. 03 aprile 2001 n. 304 – “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447”.
- D.M. Ambiente 23 novembre 2001 – “Modifiche all’allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”.
- D.M. Giustizia 30 maggio 2002 – “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’Autorità giudiziaria in materia civile e penale”.
- Legge del 13 luglio 2002 n. 179 – “Disposizioni in materia ambientale”.
- D. Lgs. 4 settembre 2002 n. 262 – “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”.
- Legge 31 ottobre 2003 n. 306 – “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”.
- Legge comunitaria 2003 - Art. 14 Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall’inquinamento acustico.
- D.M. Ambiente e Tutela del Territorio 1 aprile 2004 – “Linee guida per l’utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale”.
- D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 – “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447”.
- Circolare 6 settembre 2004 Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio – “Interpretazione in materia di inquinamento acustico”.
- D. Lgs. 17 gennaio 2005 n. 13 – “Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari”.
- D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 194 – “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”.
 - DECRETO 24 luglio 2006 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare – “Modifiche dell’allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all’esterno”.
- Legge 27 febbraio 2009 n. 13 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”. (GU n. 49 del 28-2-2009) testo in vigore dal: 1-3-2009 e Versione coordinata con modifiche del Decreto-legge 30 dicembre 2008 , n. 208 (Gazzetta ufficiale 31 dicembre 2008 n. 304).
- D. L. 13 maggio 2011 n. 70 coordinato con la Legge di conversione 12 luglio 2011 n. 106, recante: “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia”.

- D.P.R. 19 ottobre 2011 n.227: “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
- Legge 15 dicembre 2011, n. 217: “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010”.
- Legge 28 dicembre 2015 n. 221 – “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”.
- D. Lgs. 17 febbraio 2017 n. 41 – “Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”.
- D. Lgs. 17 febbraio 2017 n. 42 – “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”.

1.2 Norme Regionali

- L. R. n. 37 del 22 aprile 1997 – “Contributi alle Province per l’organizzazione di un sistema di monitoraggio e di controllo dell’inquinamento acustico nel territorio attraversato dalla S.S. 16 Adriatica”.
- L.R. n. 23 del 17/07/2007 – “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo”.
- D.G.R. n. 770/P del 14/11/2011 – “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo. Approvazione criteri e disposizioni regionali”.

1.3 Norme Comunali

- Atti del Sindaco
- Piano Comunale Classificazione Acustica
- Regolamenti Comunali

2. PARTE GENERALE

2.1 Premessa

La Legge Quadro n. 447/95 assegna ai Comuni le seguenti competenze:

- a. classificazione del territorio comunale, secondo i criteri specificati dalle regioni;
- b. coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;
- c. predisposizione e adozione dei piani di risanamento in relazione alla classificazione acustica adottata;
- d. rilevazione e controllo circa le emissioni sonore dei veicoli;
- e. individuazione delle aree che, in virtù del riconoscimento di alto interesse turistico attribuito dalla pianificazione regionale e provinciale, possono essere interessate da particolari limiti acustici;
- f. stesura della relazione biennale sullo stato acustico comunale con trasmissione alla Regione ed alla Provincia per le iniziative di competenza;
- g. controllo circa il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, in accordo con quanto stabilito dalle regioni;
- h. adozione di nuovi regolamenti e/o adeguamento di regolamenti comunali esistenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale nella tutela dall'inquinamento acustico;
- i. autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
- j. controllo sull'osservanza:
 - delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - della disciplina relativa al rumore prodotto da macchine rumorose o da attività svolte all'aperto;
 - della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle competenze dei comuni;
 - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita secondo le disposizioni in materia di impatto acustico.

Il presente Regolamento – redatto in attuazione di quanto previsto dalla Legge 447/95, art. 6, comma 1, lettera h) per la tutela dall'inquinamento acustico – definisce la disciplina riguardante il rilascio delle autorizzazioni comunali allo svolgimento di

- attività rumorose di tipo fisso;
- attività rumorose di tipo temporaneo;
- attività rumorose relative a cantieri;
- altre attività rumorose non rientranti nei tre casi precedenti;
- deroghe ai limiti acustici e/o di orario.

Vengono altresì definiti gli adempimenti autorizzativi relativi a:

- valutazioni di impatto acustico;
- valutazioni di clima acustico.

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica – adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 08/10/2012 e approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 07/06/2013 – si intende parte integrante del presente Regolamento.

Nota: Nel caso in cui intervengano aggiornamenti e/o modifiche derivanti da Leggi Nazionali e/o Regionali, i punti del presente Regolamento interessati dalle predette variazioni si intendono automaticamente aggiornati e/o modificati, fermi rimanendo i contenuti informativi dello stesso Regolamento.

In caso di incompatibilità, si dovrà procedere a un aggiornamento del presente Regolamento al fine di armonizzarlo con le Leggi di rango superiore.

2.2 Principali definizioni

- **Ambiente abitativo:** ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
- **Antropico:** legato agli individui della popolazione in genere e alle loro consuetudini.
- **Attività rumorosa:** attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo o alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
- **Attività rumorosa mobile:** attività a carattere itinerante, la cui durata è limitata nel tempo, che può essere causa di inquinamento acustico.
- **Attività rumorosa permanente:** attività rumorose stabilmente insediata in un'area, svolta in maniera continua o ripetitiva nel tempo, anche se con caratteristiche stagionali.
- **Attività rumorosa temporanea:** attività limitata nel tempo che utilizza macchinari o impianti rumorosi e che può essere causa di inquinamento acustico. Rientrano in tale definizione le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i luna-park, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione a carattere temporaneo. Il carattere temporaneo di un'attività è ritenuto tale allorché la stessa abbia una durata inferiore a 30 giornate nell'arco di un anno (nello stesso sito o in aree immediatamente vicine).
- **Cantieri:** così come definiti nel Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. .
- **Clima acustico:** condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali e antropiche.
- **Deroga acustica:** documento da produrre al Comune al fine di ottenere il permesso straordinario allo svolgimento di attività rumorose eccedenti i limiti (di livello e/o di orario) normalmente permessi.
- **Documentazione acustica tecnica:**
 - Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc)
 - Valutazione di Impatto Acustico (VIAC)
 - Valutazione di Clima Acustico (VCAc).La documentazione acustica tecnica deve essere redatta e sottoscritta da un "Tecnico Competente in Acustica".
- **Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc):** documento tecnico da redigere in fase di progettazione di una nuova opera o di una sua modifica – ovvero durante l'iter

amministrativo di concessione o autorizzazione di questa - allo scopo di prevederne la compatibilità acustica con il contesto in cui l'opera stessa andrà a collocarsi ed il rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente.

- **Fastidio:** la misura in cui, sulla base di indagini sul campo e di simulazioni, il rumore risulta sgradevole a una comunità di persone.
- **Fattore correttivo (Ki):** è la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:
 - per la presenza di componenti impulsive $KI = 3$ dB
 - per la presenza di componenti tonali $KT = 3$ dB
 - per la presenza di componenti in bassa frequenza $KB = 3$ dBI fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.
- **Impatto acustico:** considera gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute:
 - all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
 - al potenziamento di infrastrutture, opere, impianti esistenti.
- **Impianti a ciclo produttivo continuo:** come definito nel D. M. Ambiente 11 dicembre 1996, si intende per impianto a ciclo produttivo continuo:
 - a. quello in cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
 - b. quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.
- **Impianti elettroacustici:** dispositivi di amplificazione e di diffusione sonora di cui al D.P.C.M. 215/99, messi in funzione in qualsiasi ambiente (al chiuso e/o all'aperto).
- **Impianti sportivi e ricreativi:** gli impianti sportivi anche polifunzionali, le palestre, i palazzetti dello sport, le piscine, gli stadi e i campi da calcio, calcetto, baseball, softball, rugby e football americano, i campi da bocce e da tennis, le piste per atletica leggera, i bowling, i maneggi, i pattinodromi, i velodromi, gli ippodromi, le piste del ghiaccio, le aree per tiro a segno, a volo, con l'arco, le scuole di danza e di ballo, i cinema, i teatri, gli auditorium, i complessi museali e quanto a questi assimilabili.
- **Impianti tecnologici interni agli edifici:** impianti di cui al D.P.C.M. 05/12/97, compresi nella più ampia definizione di "servizi" e distinti in:
 - servizi a funzionamento discontinuo, quali ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e la rubinetteria;
 - servizi a funzionamento continuo, ossia impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

- **Inquinamento acustico:** introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
- **Limitrofo:** sito a una distanza dalla quale la sorgente inquinante sia percettibile e conservi intensità tale da arrecare fastidio.
- **Livello di emissione:** è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica. È il livello che si confronta con i limiti di emissione.
- **Livello di rumore ambientale (LA):** è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona.
È il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:
 - nel caso dei limiti differenziali, è riferito al Tempo di Misura (TM);
 - nel caso di limiti assoluti è riferito al Tempo di Riferimento (TR).
- **Livello di rumore residuo (LR):** è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.
- **Livello differenziale di rumore (LD):** è la differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e il livello di rumore residuo (LR): $LD = LA - LR$.
- **Manifestazione temporanea in luogo pubblico o aperto al pubblico:** attività che si svolge e si conclude in un periodo di tempo limitato, in luoghi non stabilmente attrezzati, e che preveda l'utilizzo o l'attivazione di sorgenti sonore (amplificate e non). Per "manifestazioni" si intende:
 - spettacoli, concerti, serate danzanti, piano bar, proiezioni cinematografiche;
 - feste popolari, sagre, fiere, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza;
 - luna park temporanei;
 - manifestazioni sportive all'aperto;
 - manifestazioni a qualsiasi altro titolo effettuate, assimilabili a quelle precedentemente elencate.Sono, altresì, da considerarsi manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico le attività a supporto di altre, quali le attività di intrattenimento esercitate presso i pubblici esercizi, che impieghino sorgenti sonore (amplificate e non) e si esauriscano in un arco di tempo limitato.
- **Manifestazione ricorrente:** manifestazione a carattere temporaneo che si ripete periodicamente.

- **Musica di sottofondo:** musica diffusa a volume tale da consentire in ogni caso la normale conversazione tra gli uditori senza necessità di alzare la voce e che non arreca disturbo alla quiete pubblica.
- **Requisiti acustici degli edifici:** i requisiti acustici passivi stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97, che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici.
- **Ricettore:** come definito al DPR 459/98, per ricettore si intendono
 - qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa;
 - aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività;
 - aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti.
- **Ricettori sensibili:** si intendono per ricettori sensibili:
 - le scuole di ogni ordine e grado,
 - gli ospedali,
 - le case di cura e di riposo
 - i parchi pubblici (urbani ed extraurbani)
 - le aree destinate al riposo e/o allo svago
 - le aree residenziali rurali,
 - le aree di particolare interesse urbanistico.
- **Sorgente sonora specifica:** sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale.
- **Sorgenti sonore fisse:** si intendono per sorgenti sonore fisse
 - gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;
 - le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole;
 - gli impianti eolici;
 - i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
 - le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- **Sorgenti sonore mobili:** tutte le sorgenti diverse dalle “sorgenti sonore fisse”.
- **Tecnico Competente in Acustica:** è la figura professionale idonea a effettuare le attività previste dall’articolo 2, comma 6, della Legge 447/95 e regolarmente iscritta nell’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA), come previsto dal D. Lgs. n. 42/17.
- **Tempo di osservazione (T_O):** è un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l’operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.

- **Tempo di misura (T_M):** è il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore.
- **Tempo di riferimento (T_R):** è il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore. Si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è, di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6.00 e le h 22.00; il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22.00 e le h 6.00.
- **Valore di attenzione:** il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica.
- **Valore limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
- **Valore limite differenziale:** il valore determinato con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
- **Valore limite assoluto di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
- **Valore limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:
 - valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - valori limite differenziali o limiti differenziali (LD) determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (LA) misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti ed il rumore residuo (LR) misurato escludendo la specifica sorgente disturbante.
- **Valore limite di immissione specifico:** valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.
- **Valutazione di Clima Acustico (VCAc):** documento tecnico con il quale viene caratterizzata un'area dal punto di vista acustico; deve essere redatto in fase di progettazione di particolari opere, ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione di queste, allo scopo di stabilire se l'area risulta idonea acusticamente alla realizzazione dell'opera ed al suo pieno utilizzo, nel rispetto dei valori limite di immissione sia assoluti che differenziali, e dei limiti di emissione.
- **Valutazione di Impatto Acustico (VIAc):** documento tecnico che descrive le misure fonometriche e le valutazioni effettuate su un'opera in fase d'esercizio, per verificarne il rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente paragrafo, fa fede il corpo delle pertinenti normative nazionali e/o regionali.

2.3 Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutte le sorgenti di rumore fisse e mobili le quali, ove non inserite entro procedimenti autorizzativi più ampi (es. autorizzazioni ambientali, ...), per il loro funzionamento sono tenute a ottenere specifica autorizzazione da parte del Comune e a rispettare i limiti assoluti e differenziali di rumore come previsto dal Piano Comunale di Classificazione Acustica vigente.

2.4 Esclusioni

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento, salvo ove diversamente indicato:

- Le immissioni sonore dovute a traffico veicolare, ferroviario e aeroportuale, regolate da specifica normativa nazionale.
- Il disturbo della quiete pubblica causato da eventi non associati all'esercizio di mestieri, attività o professioni rumorose, bensì dovuti a schiamazzi o rumori, abuso di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali. In tali situazioni sarà da valutare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 659 del Codice di Procedura Penale ("disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone") e/o all'art. 844 del Codice di Procedura Civile ("divieto di immissioni).
- Le attività rumorose insistenti nell'ambito di una proprietà privata, diversa dai circoli privati, quando non attengono alla sfera pubblicistica.
- Le sorgenti di rumore installate su edifici religiosi (campane di chiese o impianti fonici con registrazioni di suoni di campane), purché direttamente correlate al mero utilizzo canonico per i rispettivi richiami liturgici (come da indicazioni della Suprema Corte e in accordo con la Circolare n.33 del 13/05/2002 della Conferenza Episcopale Italiana).

2.5 Limiti acustici in regime ordinario

2.5.1 Valori di emissione

I valori limite di emissione – definiti all’art. 2, comma 1, lettera e), della Legge n. 447/95 e riferiti alle sorgenti fisse e alle sorgenti mobili – sono quelli indicati nella seguente tabella:

Classi di destinazione d’uso del territorio	Tempo di riferimento	
	Diurno (06.00 – 22.00)	Notturmo (22.00 – 06.00)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Si applicano a tutte le aree del territorio circostanti la sorgente di rumore in esame, secondo la rispettiva classificazione in zone acustiche.

I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

2.5.2 Valori di immissione

Limiti assoluti di immissione

I valori limite assoluti di immissione sono riferiti al rumore immesso nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte le sorgenti sonore presenti in un dato luogo. Per ciascun Tempo di Riferimento (T_R) valgono i limiti assoluti di immissione previsti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale e riportati nella seguente tabella:

Classi di destinazione d’uso del territorio	Tempo di riferimento	
	Diurno (06.00 – 22.00)	Notturmo (22.00 – 06.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

I valori sopra riportati non si applicano alle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'art. 11 della L. 447/95 (autodromi, ecc.) all'interno delle rispettive fasce di pertinenza.

All'esterno di tali fasce dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione; all'interno di tali fasce, le sorgenti diverse da quelle sopra elencate devono rispettare singolarmente i valori limite di cui alla tabella B e nel loro insieme i valori limite di cui alla tabella C.

I valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti all'interno delle rispettive fasce di pertinenza sono fissati da specifici decreti attuativi: per le infrastrutture è il D.P.R. n. 459/98, mentre per le infrastrutture veicolari, è il D.P.R. n. 142/04.

Limiti differenziali di immissione

In tutte le aree del territorio comunale, ad esclusione delle zone rientranti nella "Classe VI – Aree esclusivamente industriali", all'interno degli ambienti abitativi dovrà essere verificato anche il rispetto del "valore limite del livello differenziale di rumore" (L_D), pari a:

$$L_D = L_A - L_R = 5 \text{ dB(A)} \quad (\text{periodo diurno})$$

$$L_D = L_A - L_R = 3 \text{ dB(A)} \quad (\text{periodo notturno})$$

dove:

L_A : è il livello di *rumore ambientale*, inteso come il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore con l'esclusione degli eventi di natura eccezionale.

L_R : è il livello di *rumore residuo*, inteso come il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva una volta esclusa la sorgente disturbante (e gli eventi sonori atipici).

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 14/11/97, il criterio differenziale non si applica nei seguenti casi (in quanto l'immissione sonora può ragionevolmente essere ritenuta trascurabile):

- se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e a 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- ad attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali, professionali.
- alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime.
- alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo

Gli impianti a ciclo produttivo continuo, ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali (Classe acustica VI), sono soggetti a quanto disposto dal D.M. Ambiente 11 dicembre 1996 in merito al rispetto del criterio differenziale.

- Si intende impianto a ciclo produttivo continuo:
 - a) quello di cui non è possibile interrompere l'attività senza causare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
 - b) quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.
- Si intende impianto a ciclo produttivo continuo esistente, quello in esercizio o autorizzato all'esercizio o per il quale sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio precedentemente al 19/03/97.

Per gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti prima del 19/03/97 è previsto il rispetto del criterio differenziale qualora non siano rispettati i valori assoluti di immissione.

Per gli impianti a ciclo produttivo continuo realizzati dopo il 19/03/97, il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della relativa concessione.

Nel caso di impianto esistente oggetto di modifica (ampliamento, adeguamento ambientale, etc.), la l'applicazione del criterio differenziale di rumore sarà limitata ai nuovi impianti che costituiscono la modifica.

2.6 Limiti di orario in regime ordinario

A livello generale, ove non diversamente previsto ai sensi di legge oppure per effetto di specifici provvedimenti, le attività che prevedono l'impiego di macchine, impianti e/o attrezzature rumorose possono essere svolte tra le ore 08:00 e le ore 20:00; è fatto comunque obbligo di sospendere le attività rumorose che eccedono i limiti acustici di immissione (assoluti e differenziali) di zona nella fascia oraria compresa tra le ore 13:00 e le ore 16:00.

2.6.1 Limiti di orario in regime ordinario per attività rumorose di cantiere

Le attività rumorose di cantiere possono essere svolte dalle ore 07:00 alle ore 20:00 di qualsiasi giorno feriale. È fatto, comunque, obbligo di sospendere le attività particolarmente rumorose di cantiere dalle ore 13:00 alle ore 15:00.

Maggiori dettagli sono riportati al Capitolo 5 del presente Regolamento.

3. ATTIVITA' RUMOROSE FISSE

3.1 Campo di applicazione

Le disposizioni di cui al presente capitolo si applicano a tutte le tipologie di attività – aventi carattere permanente, stagionale o, comunque, diverse dalle sorgenti mobili – presso le quali sono installate e messe in esercizio sorgenti sonore potenzialmente disturbanti.

Nel caso in cui le sorgenti rumorose dovessero essere installate successivamente all'avvio di un'attività per la quale si è già ottenuta autorizzazione all'esercizio, l'interessato dovrà produrre – a integrazione di quanto già presentato e al fine di ottenere autorizzazione per la messa in esercizio delle predette sorgenti – idoneo Documento Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc).

Il Documento Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc) dovrà essere prodotto prima della messa in esercizio delle nuove sorgenti per le quali si richiede autorizzazione.

3.2 Documento Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc)

Il Documento Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc) deve consentire la valutazione comparativa tra gli scenari *ante operam* e *post operam*, comprensiva della verifica del rispetto dei limiti di rumore fissati dalla normativa vigente.

Il Documento Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc), redatto in base ai criteri fissati dalla Regione Abruzzo (Deliberazione n. 770/P del 14/11/2011 – Allegato 3), è richiesto – nell'ambito o al di fuori delle procedure di impatto ambientale – nel caso di realizzazione, modifica (compreso il mutamento di destinazione d'uso senza opere) o potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. ;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Il Documento Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc) va predisposto anche in sede di presentazione delle domande finalizzate ai seguenti provvedimenti:

- permesso di costruire relativo a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, nonché a centri commerciali e a grandi strutture di vendita;

- altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzo degli immobili e delle strutture di cui al precedente punto;
- qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Qualora intervengano modifiche in corso d'opera di quanto già autorizzato, si dovrà procedere a presentare un Documento Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc) aggiornato.

Qualora nel Documento Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc) dovesse emergere che l'attività in esame potrebbe produrre valori di immissione sonora superiori a quanto stabilito dalla normativa vigente, lo stesso documento dovrà riportare tutte le misure di mitigazione ritenute necessarie al rispetto dei limiti di legge vigenti. Di tali interventi di mitigazione dovrà essere fornita ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche fisiche e meccaniche nonché l'entità prevedibile dei livelli sonori in opera.

3.2.1 Contenuti specifici del DPIAc

Il Documento Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc) dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:

- dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o responsabile dell'attività;
- descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto;
- localizzazione dell'attività, classificazione acustica del sito e delle aree adiacenti;
- descrizione delle caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti;
- descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali;
- descrizione delle sorgenti sonore connesse all'opera o attività, tipologia, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora e ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della caratterizzazione;
- planimetria aggiornata, con individuazione dei ricettori potenzialmente disturbati ed evidenza di eventuale presenza di ricettori sensibili;
- individuazione delle sorgenti sonore già presenti e dei livelli di rumore ante operam;
- verifica di compatibilità dell'opera con la Classificazione Acustica dell'area interessata;
- indicazione degli effetti acustici dell'opera proposta in relazione ai ricettori presenti;
- valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori previsionali (in assenza di dati acustici delle nuove sorgenti, possono essere utilizzati modelli riferibili a sorgenti analoghe);
- calcolo previsionale relativo all'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare indotto;
- descrizione di eventuali accorgimenti tecnici e/o sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari a garantire il rispetto dei limiti vigenti;
- l'impatto acustico generato nella fase di realizzazione dell'opera.

In caso di esecuzione di misure fonometriche, nella relazione tecnica saranno da riportare anche i grafici risultanti di dette misure per consentire una più agevole comprensione del documento.

Per particolari sorgenti di rumore (es. aeroporti, strade, ferrovie) la DPIAc deve contenere, oltre a quanto sopra, i dati e le informazioni dettate dalla specifica legislazione di riferimento, comprese le norme tecniche nazionali ed internazionali applicabili.

Per ulteriori dettagli far riferimento alla Deliberazione Regione Abruzzo n. 770/P del 14/11/2011 – Allegato 3.

3.2.2 DPIAc semplificato per nuovi edifici ad uso non definito

Nel caso di progetti di nuovi edifici da adibirsi ad attività produttive – qualora al momento della presentazione della richiesta del permesso autorizzativo non siano ancora definite le attività che vi saranno svolte – sarà sufficiente accompagnare la documentazione di progetto con una DPIAc redatta in forma semplificata, la quale dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:

- individuazione dell'area oggetto del nuovo insediamento, con indicazione della destinazione d'uso urbanistica delle aree limitrofe;
- descrizione della tipologia dell'opera in progetto, ivi incluse tutte le scelte progettuali specificamente adottate al fine di minimizzare l'impatto acustico dell'insediamento nei confronti dei fabbricati, delle strutture o delle aree maggiormente esposte;
- indicazione della tipologia e ubicazione dei ricettori potenzialmente disturbati, con evidenziazione di eventuali siti sensibili quali scuole, ospedali, case di cura e case di riposo;
- indicazione dei valori limite stabiliti dalla classificazione acustica per l'area del nuovo insediamento e per le aree ad esso limitrofe;
- indicazione delle proprietà di fonoisolamento delle strutture perimetrali in progetto;
- ove applicabile, verifica del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi di cui al D.P.C.M. 05/12/97 e dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).

La DPIAc semplificata dovrà essere integrata mediante Documento Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc) non appena sarà definita l'attività che si svolgerà nell'insediamento.

L'utilizzo improprio della procedura semplificata, può comportare la revoca del titolo ottenuto o la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione della documentazione.

3.2.3 Esclusioni dall'obbligo di presentazione del DPIAc

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 227/11, sono escluse dall'obbligo di presentare il Documento Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc) le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del

predetto Decreto, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi, come previsto dal D.P.R. 227/11 e dal D. Lgs 222/16, è concesso documentare la condizione di impatto acustico "trascurabile" con le modalità definite dal D.P.R. 445/00, ovvero tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Non è necessario presentare un Documento Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc) in caso di:

- modifiche della titolarità dell'attività, del legale rappresentante o altre analoghe modifiche attinenti la natura dell'attività;
- subingressi in attività esistenti, laddove non si modifichino in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari né le strutture esistenti.

per i quali è richiesta solamente la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva resa su (Modello SCHEDA K).

3.3 Valutazione di Clima Acustico (VCAc)

La Valutazione di Clima Acustico (VCAc) è finalizzata a verificare la compatibilità, dal punto di vista acustico, tra il futuro insediamento oggetto di richiesta autorizzativa e l'area in cui tale insediamento dovrebbe sorgere.

Sono tenuti a presentare la Valutazione di Clima Acustico (VCAc) i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3 della Legge n. 447/95 di seguito elencati:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi a:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. ;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

La Valutazione di Clima Acustico (VCAc) deve essere presentata anche nel caso di richiesta di titoli abilitativi relativi a edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di mutamento della destinazione d'uso a favore di usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e/o riposo.

Il documento di Valutazione di Clima Acustico (VCAc) deve consentire la valutazione dei livelli di rumore *ante operam* nelle aree interessate, ai fini della verifica di adeguatezza di tali livelli di rumore con riferimento alla peculiare destinazione d'uso delle opere previste.

Nel caso in cui la Valutazione di Clima Acustico (VCAc) evidenzi condizioni di superamento dei limiti vigenti per l'area in esame, nella relazione dovranno essere riportate tutte le misure (progettuali e/o costruttive) atte a rendere idoneo il clima acustico per le strutture oggetto di autorizzazione.

3.3.1 Contenuti specifici del documento di VCAc

La documentazione di Valutazione di Clima Acustico (VCAc) è finalizzata alla valutazione dei livelli di rumore *ante operam* nelle aree interessate e alla conseguente verifica di adeguatezza di tali livelli di rumore con riferimento alla peculiare destinazione d'uso delle opere previste.

La documentazione di Valutazione di Clima Acustico (VCAc) dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:

- descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto;
- planimetria fedele della situazione attuale dell'area dove si localizza il progetto, dalla quale si possano individuare le principali sorgenti sonore già presenti e che influenzano il clima acustico dell'area;
- descrizione di ubicazione e tipologia delle principali sorgenti sonore presenti nell'area, ivi incluse le caratteristiche temporali delle stesse;
- misura strumentale (fonometrica) delle immissioni sonore presso l'area interessata dal futuro intervento, da valutare in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'edificio o l'area interessata al nuovo insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza alle posizioni spaziali dove sono previsti i recettori sensibili indicati all'art. 8, comma 3, della Legge 447/95;
- descrizione di eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari a garantire il rispetto dei limiti vigenti;
- valutazione dei livelli sonori presenti e/o attesi, con riferimento ai limiti assoluti e differenziali applicabili;
- valutazione della compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell'area.

Nella relazione tecnica saranno da riportare anche i grafici risultanti delle misure fonometriche eseguite, per consentire una più agevole comprensione del documento.

3.4 Documentazione di Valutazione di Impatto Acustico (VIAC)

La documentazione di Valutazione di Impatto Acustico (VIAC) è realizzata *post operam* ed è finalizzata a dimostrare la compatibilità acustica di quanto realizzato rispetto ai limiti acustici applicabili nell'area oggetto di intervento.

Il Comune (o, più in generale, le Autorità di controllo) può richiedere che – a seguito di realizzazione degli interventi soggetti a presentazione di DPIAc, su ricevimento di esposti oppure a campione – venga prodotto un documento di Valutazione di Impatto Acustico (VIAC) *post operam*, ad attività realizzata e in esercizio, teso a dimostrare il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di rumore applicabili.

Qualora, in fase di Valutazione di Impatto Acustico, si dovesse verificare il superamento dei limiti di legge consentiti, il Comune ha facoltà di revocare l'autorizzazione precedentemente rilasciata e/o sospendere le attività rumorose, ordinandone la messa a norma e fissando un termine per la regolarizzazione.

3.4.1 Contenuti specifici del documento di VIAC

La documentazione di Valutazione di Impatto Acustico (VIAC) dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:

- descrizione della tipologia dell'opera o attività oggetto di valutazione;
- descrizione di ubicazione e tipologia delle principali sorgenti sonore presenti nell'area, ivi incluse le caratteristiche temporali delle stesse;
- indicazione della tipologia e ubicazione dei ricettori potenzialmente disturbati, con evidenziazione di eventuali siti sensibili quali scuole, ospedali, case di cura e case di riposo;
- descrizione delle sorgenti sonore connesse all'opera o attività oggetto di verifica e loro ubicazione;
- descrizione delle caratteristiche temporali di funzionamento dell'attività e degli impianti;
- descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali e/o degli impianti;
- planimetria aggiornata, con indicazione del sito ove è ubicata l'opera o l'attività e dei ricettori presenti
- misurazione strumentale dei livelli sonori prodotti dal complesso delle attività oggetto di indagine, eseguita in condizioni di esercizio con tutte le sorgenti disturbanti in funzione;
- valutazione di eventuale contributo sonoro dovuto a traffico veicolare indotto e/o rumore antropico strettamente correlato alla tipologia di attività oggetto di indagine;
- descrizione di eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico attuati al fine di garantire il rispetto dei limiti vigenti;
- valutazione di conformità delle immissioni sonore ai limiti (assoluti e differenziali) applicabili.

Nella relazione tecnica saranno da riportare anche i grafici risultanti delle misure fonometriche eseguite, per consentire una più agevole comprensione del documento.

3.5 Utilizzo di impianti di amplificazione e di diffusione sonora

Le attività che prevedono l'impiego in maniera non occasionale di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora (anche per esecuzioni dal vivo) tali da poter potenzialmente eccedere i limiti acustici previsti dalla normativa vigente sono subordinate all'ottenimento di specifica autorizzazione di esercizio rilasciata dal Comune.

Ai fini dell'ottenimento di licenza per l'esercizio di attività musicali, il gestore dovrà produrre al Comune idonea relazione elaborata da parte di Tecnico Competente in Acustica e redigere specifica dichiarazione sostitutiva (come previsto dal D.P.C.M. 215/99) dalla quale si evinca:

- Nel limite dei propri spazi di pertinenza (al chiuso come all'aperto):
 - il rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 215/99.
- All'esterno dei propri spazi di pertinenza e fino a dove ricadono gli effetti acustici riconducibili alle attività svolte:
 - il rispetto dei limiti assoluti di immissione sonora applicabili alla specifica area oggetto di indagine, così come definiti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale;
 - il rispetto dei limiti differenziali di immissione sonora, ove applicabili così come indicato dal Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Il gestore è tenuto a effettuare una nuova verifica dopo ogni modifica – anche parziale – dell'impianto elettroacustico di amplificazione e di diffusione sonora.

Il presente punto non si applica alle manifestazioni temporanee o mobili di cui all'art. 6 della Legge 447/95, le quali sono regolamentate al successivo capitolo 4.

Inoltre, ai sensi della L.R. n. 23/2018:

Art. 53 - (Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi)

[...]

3. È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.

Art. 55 - (Esercizio di attività accessorie)

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, i regimi amministrativi di cui all'articolo 53 abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi e impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

2. Gli stessi titoli di cui all'articolo 53 abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la

clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento del biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti e, in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

Nel rispetto di quanto previsto nella L.R. n. 23/2018, le attività che effettuano somministrazione di alimenti e bevande non sono tenute a richiedere espressa autorizzazione per l'esercizio di attività accessorie. Il titolare dell'attività è però tenuto a produrre al Comune specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di impatto acustico (Modello SCHEDA B – Caso A).

3.5.1 Documentazione per richiesta di autorizzazione all'utilizzo di impianti elettroacustici di sonorizzazione

I soggetti che vogliono far richiesta di autorizzazione all'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora (anche per esecuzioni dal vivo) a servizio della propria attività hanno l'obbligo di presentare presso lo sportello SUAP del Comune:

- apposita richiesta di autorizzazione (Modello SCHEDA A – Caso F);
- documentazione tecnica comprendente:
 - una dettagliata descrizione della tipologia di attività svolta e delle sorgenti elettroacustiche di sonorizzazione impiegate (tipo, marca, modello, numero di serie, posizione, eventuale orientamento);
 - una relazione, a firma di Tecnico Competente in Acustica, dalla quale si evinca il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 215/99;
 - una valutazione di impatto acustico, a firma di Tecnico Competente in Acustica, dalla quale si evincano tutte le sorgenti elettroacustiche di sonorizzazione impiegate nonché tutti gli eventuali accorgimenti e/o limitazioni da adottare al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge in ambiente esterno e abitativo;
 - una planimetria in scala adeguata, nella quale siano chiaramente indicate:
 - posizione e orientamento delle sorgenti di diffusione sonora previste a servizio dell'attività;
 - posizione dei ricettori potenzialmente disturbati;
 - eventuale presenza di ricettori sensibili;
 - tipologia e disposizione di eventuali accorgimenti impiegati al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge in ambiente esterno e abitativo;
 - una dichiarazione di atto notorio, resa ai sensi del DPR n. 445/00 da parte del gestore dell'attività (e di eventuali altri soggetti che usano autonomamente gli impianti) e sotto la propria responsabilità, nella quale si garantisca l'utilizzo degli impianti – come verificati da parte del Tecnico Competente in Acustica – in modo tale da non superare i limiti consentiti.

3.6 Licenza di esercizio

Il Comune, a seguito di valutazione della documentazione presentata a corredo della richiesta (Modello SCHEDA A), entro 30 giorni rilascia espressa autorizzazione allo svolgimento delle attività o, in alternativa, richiede ulteriore documentazione integrativa.

- Nel caso in cui la tipologia di attività richiesta risulti incompatibile con la tipologia di insediamento, il Comune ha facoltà di negare l'autorizzazione giustificandone debitamente le motivazioni.
- È facoltà del Comune acquisire espresso parere dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.) competente in merito alla documentazione acustica tecnica acquisita e finalizzata al rilascio degli atti autorizzativi richiesti.
- È facoltà del Comune prescrivere interventi aggiuntivi di mitigazione acustica, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio e/o degli effetti di eventuali piani di risanamento in atto o previsti.
- Il termine massimo dei 30 giorni per la conclusione del procedimento autorizzativo si intende sospeso qualora risulti necessaria un'integrazione della documentazione agli atti; il residuo del periodo in parola decorrerà dalla data di acquisizione degli incartamenti di merito.
- Ai fini del rispetto delle regole della convivenza civile, i titolari di autorizzazione sono tenuti a controllare e a far rispettare la quiete pubblica, all'interno dell'esercizio e nelle immediate vicinanze dello stesso, garantendo che i comportamenti degli avventori non arrechino disturbo o disagio alla popolazione residente nella zona e, ove necessario, richiedendo l'intervento delle Forze dell'Ordine.

3.7 Prescrizioni per la garanzia di esercizio

- La mancata presentazione del Documento Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc) e, ove necessario, della Valutazione di Clima Acustico (VCAc) costituisce condizione di improcedibilità per il rilascio degli atti autorizzativi richiesti per carenza di documentazione essenziale.
- La realizzazione degli interventi previsti nel Documento Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc) e nelle eventuali prescrizioni impartite dal Comune è condizione vincolante per il rilascio delle autorizzazioni richieste.
- Una copia di tutta la documentazione presentata presso gli uffici comunali ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione allo svolgimento di attività musicali dovrà essere custodita presso l'attività ed esibita, dietro richiesta, agli organi di controllo competenti.
- L'impiego di strumentazione elettroacustica di sonorizzazione differente (in toto o in parte) da quanto oggetto di autorizzazione è vietata e comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento di attività musicali.

- Nel caso in cui la tipologia di immissioni sonore risultasse incompatibile con i limiti acustici vigenti, il Comune ha facoltà di revocare l'autorizzazione precedentemente rilasciata, giustificandone debitamente le motivazioni.
- L'utilizzo in maniera non occasionale di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora è subordinato all'ottenimento di specifica autorizzazione di esercizio, rilasciata dal Comune a seguito della verifica del rispetto di quanto previsto al paragrafo 3.5.
- È facoltà del Comune, su ricevimento di esposti o a campione, disporre controlli relativamente alla congruenza tra le opere realizzate e quanto presentato in fase di richiesta autorizzativa. In caso di difformità, il Comune ha facoltà di revocare l'autorizzazione precedentemente rilasciata e/o sospendere le attività rumorose, ordinandone la messa a norma e fissando un termine per la regolarizzazione.
- A garanzia del rispetto dei limiti acustici da parte degli impianti elettroacustici a servizio delle attività che avranno fatto richiesta di esercizio, l'Amministrazione Comunale potrà incaricare l'A.R.T.A. (oppure un Tecnico Competente in Acustica) affinché, nel corso di qualunque evento in cui si preveda lo svolgimento di attività di intrattenimento musicale, proceda alla verifica dei limiti previsti dalla normativa vigente applicabile. I costi di tali prestazioni saranno a carico delle attività richiedenti l'autorizzazione.
- Qualsiasi autorizzazione può essere revocata qualora si verificano condizioni di grave disturbo della popolazione oppure emergano problematiche non prevedibili al momento del rilascio dell'autorizzazione. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

4. ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

4.1 Campo di applicazione

Le disposizioni di cui al presente capitolo si applicano a tutte le tipologie di attività che prevedono l'impiego temporaneo (alcune ore / alcuni giorni) di impianti di amplificazione e di diffusione sonora.

A titolo indicativo e non esaustivo, il presente capitolo è volto a regolamentare le seguenti attività:

- attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, spettacoli, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto, feste popolari, luna park;
- attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni, ecc.), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, spettacoli;
- eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati;
- mercati e fiere a sede variabile o occasionale;
- manifestazioni religiose, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere ove prevedano l'impiego di significative sorgenti sonore.

Non si ritengono temporanee le attività aventi medesima tipologia, eseguite nei medesimi luoghi e che abbiano una durata superiore a trenta giorni nell'arco di un anno solare.

In assenza del carattere di "temporaneità", si applica quanto previsto per le attività rumorose fisse di cui al capitolo 3.

Sono fatti salvi i cantieri edili, stradali e assimilabili, specificamente disciplinati al Capitolo 5 del presente Regolamento.

La comunicazione dello svolgimento di manifestazioni rumorose temporanee che rispettino tutti i limiti acustici (cfr. paragrafo 4.3) e di orario (cfr. paragrafo 4.4) previsti dal presente Regolamento deve essere presentata almeno 10 (dieci) giorni¹ prima dell'evento, secondo le modalità riportate al paragrafo 4.6.1.

Ai sensi della Legge n. 447/95 (articolo 6, comma 1, lettera h)) e della Deliberazione di Giunta Regione Abruzzo n. 770/P del 14 Novembre 2011, il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti fissati, prescrivendo le misure necessarie a ridurre al minimo il disturbo e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga.

¹ Detta tempistica è "vivamente consigliata", ma non obbligatoria. Nel caso in cui una richiesta fosse presentata in tempi più stretti, non potrà essere assicurato al richiedente il completamento della pratica istruttoria entro la data prevista per la manifestazione, con il conseguente rischio di annullamento della stessa.

Comune di GIULIANOVA

Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose e per la tutela dall'inquinamento acustico

4.2. Aree da destinarsi a spettacoli a carattere temporaneo

Il Comune di Giulianova – nel piano di classificazione acustica – ha individuato le seguenti aree del territorio quali luoghi idonei per lo svolgimento di attività rumorose temporanee:

Id.	Area per attività temporanee	Località	Classe acustica
AAT1	Piazza Via Bosco Martese	Colleranesco (dietro scuole)	I
AAT2	Piazzale Chiesa S. Giuseppe	Colleranesco	II
AAT3	Piazzale vicino centro “I Portici”	Giulianova Lido	III
AAT4	Anfiteatro sul mare	Giulianova Lido	III – IV *
AAT5	Piazza Fosse Ardeatine	Giulianova Lido	III
AAT6	Area Molo Nord	Giulianova Lido	IV
AAT7	Piazza Dalmazia	Giulianova Lido	III – IV *
AAT8	Piazza della Libertà + Belvedere	Giulianova Paese	II
AAT9	Piazza B. Buozzi	Giulianova Paese – Centro storico	I
AAT10	Piazza Dante Alighieri	Giulianova Paese – Centro storico	I
AAT11	Parco Chico Mendez	Giulianova Lido	III – IV *
AAT13	Piazza Maria S.S. dello Splendore	Giulianova Paese	I
AAT14	Piazzale adiacente stadio “Fadini”	Giulianova Paese	IV
AAT15	Parcheeggio Stadio “Fadini”	Giulianova Paese	II
AAT16	Piazzale Chiesa S.S. Trinità	Case di Trento	II

*) Zone soggette a doppia classificazione acustica:
Classe III in inverno e Classe IV in estate.

L'elenco delle aree riportate nella precedente tabella può essere modificato o integrato con delibera di Giunta, a seguito di una valutazione di compatibilità acustica e di contesto.

4.3 Limiti acustici

In via generale, tutte le attività rumorose devono osservare i limiti acustici (assoluti e differenziali) previsti dalla Classificazione Acustica Comunale e di seguito sinteticamente riepilogati:

Valori limite di emissione

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	Diurno (06.00 – 22.00)	Notturmo (22.00 – 06.00)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Limiti assoluti di immissione

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	Diurno (06.00 – 22.00)	Notturmo (22.00 – 06.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Limiti differenziali di immissione

In tutte le aree del territorio comunale, ad esclusione delle zone rientranti nella “Classe VI – Aree esclusivamente industriali”, all'interno degli ambienti abitativi dovrà essere verificato anche il rispetto del “valore limite del livello differenziale di rumore” (L_D), pari a:

$$L_D = L_A - L_R = 5 \text{ dB(A)} \quad (\text{periodo diurno})$$

$$L_D = L_A - L_R = 3 \text{ dB(A)} \quad (\text{periodo notturno})$$

dove:

L_A : è il livello di *rumore ambientale*, inteso come il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” prodotto da tutte le sorgenti di rumore con l'esclusione degli eventi di natura eccezionale.

L_R : è il livello di *rumore residuo*, inteso come il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” che si rileva una volta esclusa la sorgente disturbante (e gli eventi sonori atipici).

Il Comune – su specifica e documentata richiesta – può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti dalla Legge 447/95 (art. 6, comma 1, lettera h) qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità; nel provvedimento autorizzativo sono riportati i limiti temporali e spaziali di validità della deroga, nonché le eventuali misure ritenute necessarie per ridurre al minimo le molestie a terzi.

La richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività rumorose temporanee dovrà essere presentata secondo le modalità riportate al paragrafo 4.6.

4.4 Limiti di orario in regime ordinario

A livello generale, ove non diversamente previsto ai sensi di legge oppure per effetto di specifici provvedimenti, le attività che prevedono l'impiego di macchine, impianti e/o attrezzature rumorose possono essere svolte tra le ore 08:00 e le ore 20:00; è fatto comunque obbligo di sospendere le attività rumorose che eccedono i limiti acustici di immissione (assoluti e differenziali) di zona nella fascia oraria compresa tra le ore 13:00 e le ore 16:00.

4.5 Deroghe

Nel caso in cui non si sia in grado di rispettare i limiti acustici e/o di orario di cui ai precedenti punti, oppure se si desiderano effettuare attività rumorose temporanee al di fuori delle aree espressamente individuate dal Comune di Giulianova e riportate al paragrafo 4.2, ai sensi della Deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 770/P del 14/11/2011 è prevista la possibilità di richiedere al Comune preventiva autorizzazione in deroga.

Laddove venga concessa autorizzazione in deroga, non trovano applicazione i limiti differenziali di rumore né altre penalizzazioni (componenti tonali, impulsive, a bassa frequenza).

La richiesta di autorizzazione dovrà essere effettuata al SUAP come previsto dal presente Regolamento, secondo le modalità riportate al paragrafo 4.6.

Al di fuori di quanto autorizzato in regime di deroga, dovranno essere rispettati i limiti (assoluti e differenziali) relativi alla classe acustica in cui ricade l'attività.

Le autorizzazioni comunali in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore rilasciate ai sensi del presente Regolamento non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

Il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale.

Sul sito web del comune è pubblicato l'elenco aggiornato delle autorizzazioni rilasciate sul proprio territorio.

In regime di deroga - a seconda della tipologia di evento - dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

A - Limiti acustici in regime di deroga

Tabella 1

Tipologia di manifestazione	Limite in facciata ⁽¹⁾ LAeq (dBA)	Limite per il pubblico ⁽²⁾ LAeq (dBA)	Limite per il pubblico ⁽²⁾ LASmax (dBA)
ALL'APERTO	70	95	102
ALL'APERTO (di particolare richiamo per il pubblico)	85	95	102
AL CHIUSO (nelle strutture non dedicate espressamente agli spettacoli, tipo palasport etc.)	70	95	102

- (1) "In facciata" vuol dire a distanza di 1,0 m dalla stessa e ad altezza di 1,5 mt. dal piano di calpestio (relativamente agli edifici più esposti)
- (2) Misurato nella postazione, accessibile al pubblico, più vicina ai sistemi di altoparlanti per la diffusione della musica (in conformità con quanto stabilito dal D.P.C.M. 215/99).

Nota: I valori dei livelli di LAeq e di LASmax vanno determinati su tempi di misura di almeno 10 minuti. Per la definizione di LAeq e LASmax confrontare le definizioni di cui al D.M. 16/03/98.

Non si applicano il limite di immissione differenziale né le penalizzazioni per presenza di componenti tonali, impulsive e/o a bassa frequenza.

I limiti concessi in deroga devono sempre essere considerati come limiti di immissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica; dovranno essere valutati anche i contributi alla rumorosità derivanti dalla presenza di pubblico nonché dall'eventuale traffico veicolare indotto.

Per le manifestazioni che non siano in condizione di garantire il rispetto del valore limite in facciata di 70 dB(A), e che comunque non superino 85 dB(A), l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di una valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da Tecnico Competente in Acustica, previo parere di A.R.T.A. e ASL.

Nella documentazione presentata ai fini della richiesta di autorizzazione in deroga dovrà essere chiaramente identificata l'area interessata dal superamento dei limiti di classificazione acustica e che racchiude tutti i ricettori che saranno interessati dei temporanei limiti autorizzati in regime di deroga.

B - Limiti di orario in regime di deroga

Periodo estivo

Dal 01 Giugno al 30 Settembre di ogni anno – sotto l'espressa condizione che siano rispettati i limiti acustici autorizzati per la tipologia di attività per la quale si richiede la deroga – è consentito il protrarsi delle attività di intrattenimento fino alle ore 01:30.

Periodo invernale

Dal 01 Ottobre al 31 Maggio – sotto l'espressa condizione che siano rispettati i limiti acustici autorizzati per la tipologia di attività per la quale si richiede la deroga – è consentito il protrarsi delle attività di intrattenimento fino alle ore 24:00.

Eccezioni

- Per le manifestazioni che abbiano il patrocinio del Comune e/o che rivestono una particolare rilevanza culturale/religiosa/socio-economica (es. Ferragosto, Feste Patronali, Capodanno, "Notte bianca", ...), l'orario massimo consentito per effettuare la musica all'esterno è fino alle ore 03:00 del giorno successivo.
- Per i Luna Park, i parchi giochi all'aperto e similari, l'orario massimo consentito per effettuare la musica all'esterno è fissato fino alle ore 24:00.
- Per le feste popolari, le manifestazioni sportivo-ricreative e similari organizzate dai privati l'orario massimo consentito è fino alle ore 02:00.

C – Limite di eventi in regime di deroga

Eventi rumorosi, normalmente, possono essere tollerati da ricettori estranei agli stessi quando vengano svolti in maniera occasionale; mentre risultano intollerabili ove la situazione di disturbo si ripeta per un numero ampio di volte.

Al fine di contemperare le esigenze dei richiedenti autorizzazione in deroga con il diritto di tutela da parte dei ricettori potenzialmente disturbati dall'evento concesso in regime di deroga, si stabiliscono i seguenti criteri:

- C1 – La richiesta di Deroga Semplificata (Modello SCHEDE F), nel rispetto del limite di immissione sonora pari a 70 dBA valutato in facciata al ricettore maggiormente disturbato, deve essere presentata almeno 15 (quindici) giorni² prima dell'evento, secondo le modalità riportate al paragrafo 4.6.2.
- C2 – La richiesta di Deroga Ordinaria (Modello SCHEDE G), nel rispetto del limite di immissione sonora oltre 70 dBA e fino a 85 dBA valutato in facciata al ricettore maggiormente disturbato, deve essere presentata almeno 45 (quarantacinque) giorni² prima dell'evento, secondo le modalità riportate al paragrafo 4.6.3. L'autorizzazione viene concessa previo parere di A.R.T.A. e ASL.
- C3 – Salvo casi eccezionali, non saranno concesse deroghe per eventi rumorosi temporanei che abbiano durata superiore a 4 (quattro) giorni consecutivi nello stesso sito.
- C4 – Il Comune potrà concedere autorizzazioni in deroga per lo svolgimento di attività rumorose temporanee tenendo in considerazione che la condizione di disturbo per i ricettori estranei alla manifestazione e interessati dai fenomeni di disturbo da essa derivanti non superi i 30 (trenta) giorni in un anno solare.

Nel caso in cui nelle aree in cui si richiede lo svolgimento dell'attività in regime di deroga non vi siano ambienti abitativi e/o ricettori sensibili entro un raggio di 300m, il numero delle deroghe concedibili potrà essere superiore a 30 giorni nel corso dell'anno; tale possibilità verrà di volta in volta valutata dall'Amministrazione Comunale.

Gli eventi svolti in occasione dei periodi di Ferragosto, Natale, Capodanno e Festa del Patrono non concorrono al raggiungimento del limite dei giorni concedibili in regime di deroga.

- C5 – Per le manifestazioni previste in prossimità di aree particolarmente protette, quali strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento delle attività didattiche) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo) – ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell'attività oggetto di richiesta di deroga – l'autorizzazione in deroga è subordinata alla presentazione di una valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica e viene concessa previo parere di A.R.T.A. e ASL.

² Detta tempistica è "vivamente consigliata", ma non obbligatoria. Nel caso in cui una richiesta fosse presentata in tempi più stretti, non potrà essere assicurato al richiedente il completamento della pratica istruttoria entro la data prevista per la manifestazione, con il conseguente rischio di annullamento della stessa.

C6 – Per le manifestazioni svolte al chiuso – in strutture non dedicate espressamente agli spettacoli ed in presenza di ricettori estranei all'evento, ubicati nel medesimo fabbricato o in altro adiacente a quello della manifestazione – potranno essere autorizzati non più di 12 eventi in regime di Deroga Ordinaria nel corso di un anno solare.

È comunque facoltà del Comune negare il rilascio di autorizzazione in deroga, dietro motivata giustificazione.

D – Deroga estiva generalizzata

Dal 01 Giugno alla prima domenica di Settembre (inclusa) è concessa autorizzazione generalizzata in deroga per lo svolgimento di attività rumorose temporanee alle seguenti condizioni:

Attività all'aperto

1. dovrà essere rispettato il limite di immissione sonora di 60 dBA valutato in facciata al ricettore maggiormente disturbato;
2. le attività rumorose non potranno essere svolte oltre le ore 24:00 .

Attività al chiuso

1. dovrà essere rispettato il limite di immissione sonora di 35 dBA valutato a finestre chiuse all'interno dell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato.

4.6 Autorizzazioni all'esercizio

Tutte le attività rumorose – anche a carattere temporaneo – devono essere espressamente autorizzate da parte del Comune, a seguito di presentazione di specifica richiesta da parte dell'organizzatore.

Le attività temporanee ovvero mobile si intendono sempre autorizzate qualora rispettino i limiti (assoluti e differenziali) di immissione sonora, come previsti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale; in tali casi, è sufficiente presentare semplice comunicazione al SUAP (Modello SCHEDA E) come previsto al paragrafo 4.6.1 .

Vincoli per lo svolgimento di manifestazioni in deroga

- Oltrepasato il limite orario concesso in regime di deroga, le attività musicali possono proseguire solamente nel completo rispetto di quanto previsto dalle normative acustiche vigenti.

- Salvo diversa precisazione riportata nel documento di autorizzazione, in occasione delle manifestazioni svolte in regime di deroga e sino a un'ora dopo il termine della stessa:
 - non è permessa la somministrazione e/o vendita di bevande in bottiglie o bicchieri di vetro: tutte le bevande dovranno essere somministrate in bicchieri di plastica (o simili);
 - è obbligatorio, per i gestori, regolamentare la presenza (e il comportamento) degli avventori all'interno delle pertinenze del proprio locale nonché nelle immediate vicinanze dello stesso, anche mediante istituzione di un apposito servizio di vigilanza.

4.6.1 Procedura di autorizzazione in caso di rispetto dei limiti acustici e di orario

Nel caso in cui l'attività rumorosa temporanea si svolga nel pieno rispetto dei limiti acustici e di orario previsti dal presente Regolamento, il richiedente dovrà presentare allo sportello SUAP del Comune:

- Per attività rumorose temporanee aventi durata inferiore a 3 giorni:
 - Apposita comunicazione effettuata mediante il Modello SCHEDA E, redatta in triplice copia (di cui una, timbrata dall'Ente, sarà da conservare da parte del richiedente e costituirà ricevuta di avvenuta presentazione).
 - Dichiarazione di atto notorio, resa ai sensi del DPR n. 445/00 da parte dell'organizzatore dell'attività o manifestazione, nella quale si impegna ad attuare tutti gli accorgimenti tecnici e/o organizzativi per garantire il rispetto dei limiti acustici e di orario consentiti.
- Per attività rumorose temporanee aventi durata pari o superiore a 3 giorni:
 - Apposita comunicazione effettuata mediante il Modello SCHEDA E, redatta in triplice copia (di cui una, timbrata dall'Ente, sarà da conservare da parte del richiedente e costituirà ricevuta di avvenuta presentazione).
 - Documento Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc), a firma di Tecnico Competente in Acustica, avente i seguenti contenuti minimi:
 - dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o responsabile dell'attività;
 - breve descrizione del tipo di attività;
 - localizzazione dell'attività, classificazione acustica del sito e delle aree adiacenti;
 - individuazione dei ricettori potenzialmente disturbati, con evidenza di eventuale presenza di ricettori sensibili;
 - periodo di tempo durante il quale viene esplicata l'attività;
 - tipologia di sorgenti sonore previste, loro disposizione e orientamento;
 - livelli di immissione sonora stimati presso i ricettori e giustificazione del rispetto dei limiti acustici e di orario consentiti;
 - descrizione degli eventuali accorgimenti tecnici messi in atto al fine di limitare il disturbo e ottemperare alle normative di legge;
 - pianta dettagliata dalla quale risultino posizionamento e orientamento delle sorgenti sonore, nonché le aree interessate dal disturbo acustico.

- Dichiarazione di atto notorio, resa ai sensi del DPR n. 445/00 da parte dell'organizzatore dell'attività o manifestazione, nella quale si impegna ad attuare tutti gli accorgimenti tecnici e/o organizzativi per garantire il rispetto dei limiti acustici e di orario consentiti.

La domanda dovrà essere presentata almeno 10 giorni³ prima dell'inizio dell'attività oggetto di autorizzazione; se entro 10 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

Copia della domanda presentata, timbrata dall'Ente, dovrà essere conservata nel luogo in cui viene esercitata l'attività e messa a disposizione del personale addetto ai controlli.

4.6.2 Procedura di autorizzazione in caso di Deroga Semplificata

La richiesta di autorizzazione in Deroga Semplificata può essere presentata per quelle attività e/o manifestazioni temporanee all'aperto che siano in grado – anche in caso di mancato rispetto dei limiti di orario – di garantire i seguenti limiti acustici:

Limite in facciata ⁽¹⁾ LAeq (dBA)	Limite per il pubblico ⁽²⁾ LAeq (dBA)	Limite per il pubblico ⁽²⁾ LASmax (dBA)
70	95	102

- (1) “In facciata” vuol dire a distanza di 1,0 m dalla stessa e ad altezza di 1,5 mt. dal piano di calpestio (relativamente agli edifici più esposti).
- (2) Misurato nella postazione, accessibile al pubblico, più vicina ai sistemi di altoparlanti per la diffusione della musica (in conformità con quanto stabilito dal D.P.C.M. 215/99).

Nota: La procedura in Deroga Semplificata NON SI APPLICA per le manifestazioni previste in prossimità di aree particolarmente protette, quali strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento delle attività didattiche) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo) – ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell'attività oggetto di richiesta di deroga.

- Le attività rumorose temporanee ricadenti nella casistica di autorizzazione in regime di Deroga Semplificata dovranno presentare:
 - Apposita domanda effettuata mediante Modello SCHEDA F, redatta in triplice copia.
 - Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc) a firma di Tecnico Competente in Acustica, avente i seguenti contenuti minimi:
 - dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o responsabile dell'attività;

³ Detta tempistica è “vivamente consigliata”, ma non obbligatoria. Nel caso in cui una richiesta fosse presentata in tempi più stretti, non potrà essere assicurato al richiedente il completamento della pratica istruttoria entro la data prevista per la manifestazione, con il conseguente rischio di annullamento della stessa.

- breve descrizione del tipo di attività;
 - localizzazione dell'attività, classificazione acustica del sito e delle aree adiacenti;
 - individuazione dei ricettori potenzialmente disturbati, con evidenza di eventuale presenza di ricettori sensibili;
 - periodo di tempo durante il quale viene esplicata l'attività;
 - tipologia di sorgenti sonore previste, loro ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora e ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della caratterizzazione;
 - valutazione del rispetto dei limiti consentiti in regime di deroga semplificata;
 - descrizione degli eventuali accorgimenti tecnici messi in atto al fine di limitare il disturbo e ottemperare alle normative di legge;
 - planimetria in scala adeguata dell'area oggetto della manifestazione, con individuazione di posizione e orientamento delle sorgenti sonore nonché delle aree accessibili al pubblico;
 - pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1:1.000) dalla quale risultino le aree esterne alla manifestazione e interessate dal disturbo acustico.
- Dichiarazione di atto notorio, resa ai sensi del DPR n. 445/00 da parte dell'organizzatore dell'attività o manifestazione, nella quale si impegna di attuare tutti gli accorgimenti tecnici e/o organizzativi contenuti nel documento previsionale di impatto acustico e finalizzati a garantire il rispetto dei limiti acustici e di orario consentiti.

La domanda dovrà essere presentata almeno 15 (quindici) giorni⁴ prima dell'inizio dell'attività oggetto di autorizzazione; l'attività non potrà essere avviata in assenza di espressa autorizzazione da parte del Comune.

Il Comune, a seguito di valutazione della documentazione presentata a corredo della richiesta di Deroga Semplificata, entro 15 giorni rilascia autorizzazione preventiva allo svolgimento delle attività musicali o, in alternativa, chiede ulteriore documentazione integrativa.

E' facoltà del Comune, nel concedere autorizzazione in Deroga Semplificata, indicare eventuali prescrizioni relative a orari, limiti di immissione, cautele e/o realizzazione di eventuali interventi di bonifica, tenuto conto anche dell'ubicazione dell'attività temporanea.

Copia dell'autorizzazione in Deroga Semplificata, unitamente al documento previsionale di impatto acustico presentato, devono essere conservati nel luogo dove viene esercitata l'attività e messi a disposizione del personale addetto ai controlli.

Il mancato rispetto di eventuali misure cautelari impartite dall'Ente e contenute nel provvedimento di autorizzazione è causa sufficiente al decadimento e revoca dell'autorizzazione stessa.

⁴ Detta tempistica è "vivamente consigliata", ma non obbligatoria. Nel caso in cui una richiesta fosse presentata in tempi più stretti, non potrà essere assicurato al richiedente il completamento della pratica istruttoria entro la data prevista per la manifestazione, con il conseguente rischio di annullamento della stessa.

4.6.3 Procedura di autorizzazione in caso di Deroga Ordinaria

La richiesta di autorizzazione in Deroga Ordinaria deve essere presentata:

- Per le manifestazioni svolte al chiuso, in strutture non dedicate espressamente agli spettacoli ed in presenza di ricettori estranei all'evento, ubicati nel medesimo fabbricato o in altro adiacente a quello della manifestazione.
- Per quelle attività e/o manifestazioni temporanee all'aperto che non siano in grado di rispettare il limite di immissione sonora di 70 dBA in facciata al ricettore maggiormente disturbato e che, comunque, rispettino i seguenti limiti:

Limite in facciata ⁽¹⁾ LAeq (dBA)	Limite per il pubblico ⁽²⁾ LAeq (dBA)	Limite per il pubblico ⁽²⁾ LASmax (dBA)
85	95	102

- (1) "In facciata" vuol dire a distanza di 1,0 m dalla stessa e ad altezza di 1,5 mt. dal piano di calpestio (relativamente agli edifici più esposti).
- (2) Misurato nella postazione, accessibile al pubblico, più vicina ai sistemi di altoparlanti per la diffusione della musica (in conformità con quanto stabilito dal D.P.C.M. 215/99).
- In caso di manifestazioni temporanee concomitanti e svolte in siti contigui, per le quali – in fase di valutazione di impatto acustico – dovranno essere considerati gli effetti cumulativi della specifica manifestazione oggetto di richiesta unitamente ai contributi dovuti agli eventi contigui.

Le attività rumorose temporanee ricadenti nella casistica di autorizzazione in regime di Deroga Ordinaria dovranno presentare:

- Apposita domanda effettuata mediante il Modello SCHEDA G, redatta in triplice copia.
- Relazione previsionale di impatto acustico, a firma di tecnico competente in acustica, avente i seguenti contenuti minimi:
 - dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o responsabile dell'attività;
 - breve descrizione del tipo di attività;
 - localizzazione dell'attività, classificazione acustica del sito e delle aree adiacenti;
 - individuazione dei ricettori potenzialmente disturbati, con evidenza di eventuale presenza di ricettori sensibili;
 - periodo di tempo durante il quale viene esplicata l'attività;
 - tipologia di sorgenti sonore previste, loro ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora e ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della caratterizzazione;
 - valutazione del rispetto dei limiti consentiti in regime di deroga ordinaria;
 - descrizione degli eventuali accorgimenti tecnici messi in atto al fine di limitare il disturbo e ottemperare alle normative di legge;
 - planimetria in scala adeguata dell'area oggetto della manifestazione, con individuazione di posizione e orientamento delle sorgenti sonore nonché delle aree accessibili al pubblico;
 - pianta dettagliata dalla quale risultino le aree esterne alla manifestazione e interessate dal disturbo acustico.

- Dichiarazione di atto notorio, resa ai sensi del DPR n. 445/00 da parte dell'organizzatore dell'attività o manifestazione, nella quale si impegna ad attuare tutti gli accorgimenti tecnici e/o organizzativi contenuti nel documento previsionale di impatto acustico e finalizzati a garantire il rispetto dei limiti acustici e di orario consentiti.

La domanda dovrà essere presentata almeno 45 (quarantacinque) giorni⁵ prima dell'inizio dell'attività oggetto di autorizzazione; l'autorizzazione in deroga viene concessa previo parere di A.R.T.A. e ASL.

L'attività non potrà essere avviata in assenza di espressa autorizzazione da parte del Comune.

Il Comune a seguito di valutazione della documentazione presentata a corredo della richiesta di Deroga Ordinaria – anche su indicazione di A.R.T.A. e/o ASL – entro 45 giorni rilascia autorizzazione preventiva allo svolgimento delle attività musicali o, in alternativa, chiede ulteriore documentazione integrativa.

E' facoltà del Comune, nel concedere autorizzazione in Deroga Ordinaria, indicare eventuali prescrizioni relative a orari, limiti di immissione, cautele e/o realizzazione di eventuali interventi di bonifica, tenuto conto anche dell'ubicazione dell'attività temporanea.

Nell'atto di autorizzazione o anche durante lo svolgimento dell'attività, il Comune può richiedere che sia dato incarico a un Tecnico Competente in Acustica di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.

Ai soggetti titolari delle autorizzazioni in Deroga Ordinaria che si protraggono oltre le ore 24:00 e aventi durata superiore a 2 giorni consecutivi può essere prescritto di incaricare un Tecnico Competente in Acustica al fine di verificare – attraverso opportuni rilievi fonometrici – il rispetto dei limiti prescritti. L'esito dei rilievi strumentali dovrà essere fatto pervenire al Comune entro il secondo giorno lavorativo utile.

Copia dell'autorizzazione in Deroga Ordinaria, unitamente al documento previsionale di impatto acustico presentato, devono essere conservati nel luogo dove viene esercitata l'attività e messi a disposizione del personale addetto ai controlli.

Il mancato rispetto di eventuali misure cautelari impartite dall'Ente e contenute nel provvedimento di autorizzazione è causa sufficiente al decadimento e revoca dell'autorizzazione stessa.

Nel caso in cui in un sito venga autorizzata una manifestazione in regime di Deroga Ordinaria avente durata superiore a 3 giorni consecutivi, per i successivi 10 giorni non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in Deroga Ordinaria relative allo stesso sito.

⁵ Detta tempistica è “vivamente consigliata”, ma non obbligatoria. Nel caso in cui una richiesta fosse presentata in tempi più stretti, non potrà essere assicurato al richiedente il completamento della pratica istruttoria entro la data prevista per la manifestazione, con il conseguente rischio di annullamento della stessa.

4.6.4 Richiesta di deroga per manifestazioni ripetitive

In caso di manifestazioni organizzate dal medesimo soggetto e che si ripetono in un medesimo luogo con caratteristiche analoghe anche dal punto di vista tecnico, in assenza di criticità pregresse, non è necessario ripresentare la documentazione previsionale di impatto acustico ma solamente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – redatta su Modello SCHEDA H – nella quale si garantisca la conformità dell'evento a quanto precedentemente già autorizzato.

La richiesta di deroga per tali manifestazioni andrà presentata almeno 10 giorni⁶ prima dell'inizio dell'evento.

E' fatta salva la facoltà del Comune di richiedere comunque idonea documentazione integrativa, qualora ritenga non si possa configurare la condizione di "attività ricorrente".

Anche in caso di manifestazioni temporanee ripetitive, la richiesta di Deroga (Semplificata o Ordinaria) dovrà essere comunque presentata nei seguenti casi:

- sono passati più di 4 anni dall'ultima documentazione di impatto acustico presentata;
- nel sito sono presenti nuovi ricettori sensibili.

4.6.5 Richiesta di deroga per manifestazioni concomitanti in siti contigui

In caso di manifestazioni temporanee concomitanti e svolte in siti contigui, dovrà essere presentata una richiesta di Deroga Ordinaria e, in fase di elaborazione del Documento Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc), dovranno essere considerati gli effetti cumulativi della specifica manifestazione oggetto di richiesta unitamente ai contributi dovuti agli eventi contigui.

Ai fini della conoscenza del calendario delle manifestazioni temporanee autorizzate in regime di Deroga, si dovrà consultare l'apposito calendario predisposto dal Comune.

4.7 Piccoli trattenimenti di accompagnamento all'attività principale

Le attività che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, in accordo con quanto previsto dalla Legge Regionale n. 23/2018, sono altresì abilitate all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali per l'allietamento della clientela (es. musica di sottofondo/filodiffusione) fino all'orario di chiusura a condizione che:

- l'attività musicale abbia carattere di complementarità e sussidiarietà rispetto a quella principale;

⁶ Detta tempistica è "vivamente consigliata", ma non obbligatoria. Nel caso in cui una richiesta fosse presentata in tempi più stretti, non potrà essere assicurato al richiedente il completamento della pratica istruttoria entro la data prevista per la manifestazione, con il conseguente rischio di annullamento della stessa.

- non vi siano modifiche all'assetto ordinario del locale (es. mediante interventi strutturali o allestimenti destinati all'intrattenimento) tali da trasformare lo stesso in luogo di pubblico spettacolo;
- le porte e i serramenti del locale rimangano chiusi durante lo svolgimento delle attività di intrattenimento con diffusione sonora;
- non sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso;
- lo svolgimento dell'attività musicale non comporti aumenti di prezzo delle consumazioni e/o di altri servizi rispetto a quelli ordinariamente praticati;
- la diffusione della musica sia tale da non arrecare in alcun caso disturbo alla quiete pubblica;
- l'affollamento massimo sia sempre inferiore a 100 persone;
- non si svolgano attività di ballo;
- non si abbiano situazioni di contrasto con l'ordine, la sicurezza, il decoro e la morale pubblica.

È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti e, in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

L'utilizzo di apparecchi ed impianti musicali (TV, radio, jukebox e simili) non è subordinato ad autorizzazione a fini acustici a condizione che:

- il volume delle apparecchiature sia sempre mantenuto a livelli tali da non eccedere i limiti acustici vigenti;
- apparecchiature e impianti di diffusione sonora di qualsiasi genere non siano collocati all'esterno dei locali, salvo che un'apposita DPIAc o VIAc ne dimostri la compatibilità con i limiti normativi vigenti.

Il titolare dell'attività è però tenuto a produrre al Comune specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di impatto acustico (Modello SCHEDA B – Caso A).

4.8 Intrattenimenti musicali nei dehors

Nei dehors è permessa esclusivamente la filodiffusione di musica di sottofondo per l'allietamento della clientela dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00; la musica di sottofondo dovrà consentire la normale conversazione tra i clienti e non dovrà arrecare in alcun caso disturbo alla quiete pubblica. In ogni caso dovrà essere garantito il rispetto dei limiti acustici e di orario previsti in regime ordinario.

Anche per i dehors trova applicazione la “deroga estiva generalizzata” per le attività all'aperto, di cui al paragrafo 4.5 – D.

Eventuali ulteriori tipologie di intrattenimenti e/o manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzati a seguito di richiesta di Deroga Ordinaria di cui al paragrafo 4.6.3.

4.9 Prescrizioni per la garanzia di esercizio

- La mancata presentazione del Documento Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc), ove necessario, costituisce condizione di improcedibilità per il rilascio degli atti autorizzativi richiesti per carenza di documentazione essenziale.
- La realizzazione degli interventi previsti nel Documento Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc) e nelle eventuali prescrizioni impartite dal Comune è condizione vincolante per il rilascio delle autorizzazioni richieste.
- Una copia di tutta la documentazione presentata presso gli uffici comunali ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione allo svolgimento di attività musicali dovrà essere custodita presso l'attività ed esibita, dietro richiesta, agli organi di controllo competenti.
- Il mancato rispetto di eventuali misure cautelari impartite dal Comune e contenute nel provvedimento di autorizzazione è causa sufficiente al decadimento e revoca dell'autorizzazione stessa.
- L'impiego di strumentazione elettroacustica di sonorizzazione differente (in toto o in parte) da quanto oggetto di autorizzazione è vietata e comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento di attività musicali.
- Nel caso in cui la tipologia di immissioni sonore risultasse incompatibile con i limiti acustici vigenti, il Comune ha facoltà di revocare l'autorizzazione precedentemente rilasciata, giustificandone debitamente le motivazioni.
- L'utilizzo in maniera non occasionale di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora è subordinato all'ottenimento di specifica autorizzazione di esercizio, rilasciata dal Comune a seguito di presentazione della documentazione di cui al paragrafo 3.6.
- A garanzia del rispetto dei limiti acustici autorizzati in regime di deroga, l'Amministrazione Comunale potrà incaricare l'A.R.T.A. (oppure un Tecnico Competente in Acustica) affinché, nel corso dell'evento, si proceda alla verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente applicabile.

In caso di accertamento del mancato rispetto di quanto autorizzato in regime di deroga, i costi sostenuti per le predette verifiche saranno a carico delle attività responsabili dell'evento disturbante.

- È facoltà del Comune – a seguito di motivate segnalazioni di disturbo – modificare e/o integrare i termini delle autorizzazioni (anche di quelle già concesse) con limitazioni di orario e/o con ulteriori specifiche prescrizioni.
- Qualsiasi autorizzazione può essere revocata qualora si verificano condizioni di grave disturbo della popolazione oppure emergano problematiche non prevedibili al momento del rilascio dell'autorizzazione. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.
- Il mancato rispetto dei limiti acustici e/o degli orari autorizzati determina il divieto di prosecuzione della attività di intrattenimento musicale e/o diffusione sonora.

- Il mancato rispetto del divieto di cessazione dell'attività comminato a seguito di provate inadempienze, determina la decadenza o revoca dell'autorizzazione allo svolgimento di trattenimenti musicali.

4.10 Esenzioni

- Le attività temporanee ovvero mobile si intendono sempre autorizzate qualora rispettino i limiti (assoluti e differenziali) di immissione sonora, come previsti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale.
- Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (es. sfilate di carri allegorici, marcia di bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 19:00 e aventi durata non superiore a 4 ore possono fare semplice comunicazione secondo quanto riportato al paragrafo 4.6.1 (Procedura di autorizzazione in caso di rispetto dei limiti acustici e di orario). In tutti gli altri casi dovrà essere richiesta espressa autorizzazione in Deroga (Semplificata oppure Ordinaria, a seconda dei casi).
- Si intendono sempre autorizzate manifestazioni temporanee aventi durata non superiore a 4 ore, che si svolgano dalle ore 09:00 alle ore 19:00 e che non usufruiscano di supporti musicali, quali:
 - manifestazioni commemorative pubbliche;
 - manifestazioni di beneficenza;L'utilizzo di apparecchi elettroacustici è permesso esclusivamente per l'amplificazione acustica della voce degli oratori.
- Si intendono sempre autorizzati i comizi politici e sindacali all'aperto svolti nei giorni feriali tra le ore 10:00 e le ore 13:00, nonché tra le ore 17:00 e le ore 23:00; nei giorni di sabato e festivi, nonché nell'ultima settimana precedente le consultazioni, si potranno effettuare tra le ore 10:00 e le ore 23:00.
L'utilizzo di apparecchi elettroacustici è permesso esclusivamente per l'amplificazione acustica della voce degli oratori.
- Presso gli stabilimenti balneari è consentito lo svolgimento di piccole manifestazioni all'aperto (es. attività ginniche in spiaggia, aperitivi pomeridiani, ...) con diffusione di musica a condizione che:
 - ciascuna manifestazione abbia durata non superiore a 2,5 ore;
 - la diffusione di musica avvenga a volume moderato ($LA_{eq} < 70$ dB con tempo di misura (T_M) maggiore o uguale 10 minuti e rilievo eseguito a 1 metro di distanza dalla facciata maggiormente esposta al rumore di edifici con ambienti abitativi) ed esclusivamente dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00;

- i diffusori sonori siano preferibilmente rivolti verso il mare e, comunque, mai verso eventuali abitazioni vicine;
- nelle vicinanze non siano presenti ricettori sensibili (es. strutture scolastiche, ospedali, case di riposo o di cura, ...).
- Si intendono sempre autorizzate le feste religiose e laiche, così come le processioni.
- È concessa autorizzazione tacita in deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento ai cantieri edili o stradali, da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, acqua potabile, fognature, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, etc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, di pericolo immediato per l'ambiente ed il territorio. In tali casi, il responsabile dei lavori comunica immediatamente al Comune e alla Polizia Municipale i dettagli degli interventi

Le attività temporanee oggetto di esenzione di cui al presente paragrafo non concorrono al conteggio per il rispetto del limite annuale di giorni complessivi per area utilizzata.

5. CANTIERI

5.1 Principi generali

- L'attività dei cantieri edili, stradali e assimilabili è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 20:00.
- L'esecuzione di lavori particolarmente rumorosi (es. demolizioni, scavi,) oppure comportanti l'impiego di macchinari rumorosi (es. martelli demolitori, trapani, smerigliatrici, battipali, seghe circolari, gru, escavatori, macchine ad aria compressa, ecc.) è consentita dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, salvo motivate deroghe dei competenti uffici comunali.
- I cantieri edili siti nella zona del lido, posti ad una distanza inferiore a 200 metri da alberghi e pensioni possono svolgere attività lavorativa nel rispetto delle limitazioni di seguito riportate:
 - dal 16 Settembre al 31 Maggio di ogni anno:
 - dalle ore 07:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00
 - dal 01 Giugno al 15 Settembre di ogni anno:
 - dalle ore 08:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00
- Per contemperare le esigenze dei cantieri con i quotidiani usi degli ambienti confinanti, al titolare del cantiere è fatto obbligo:
 - di impiegare macchine e/o attrezzature conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale per le macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana (D. Lgs. n. 262/02; D. Lgs. 17/10);
 - di adottare tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e gestionali volti a minimizzare il disturbo verso i ricettori circostanti;
 - di dare preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere sui tempi e modi di esercizio, nonché sulla data di inizio e di fine lavori;
 - di impiegare gli avvisatori acustici solo ove non sostituibili con altri di tipo luminoso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti acustici e di orario previsti dal presente Regolamento – a seguito di presentazione di apposita comunicazione redatta su Modello SCHEDA C – è implicito nei titoli edilizi abilitanti rilasciati dal Comune.
- Ai cantieri edili per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato o, comunque, di durata superiore ai due anni il Comune può prescrivere la presentazione di un Documento Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc) redatto da un Tecnico Competente in Acustica, ovvero un piano di monitoraggio acustico del cantiere.

Alle attività di cantiere non si applicano i limiti differenziali di immissioni sonore né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica relativamente alla presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

I cantieri posti in prossimità di ricettori sensibili (es. strutture scolastiche, ospedali, case di riposo o di cura, ...) sono soggetti ad autorizzazione in regime di Deroga, ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse oggetto delle attività di cantiere richieste.

Per le opere aventi carattere di assoluta urgenza o quelle volte al ripristino urgente dell'erogazione di servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) viene ammessa deroga agli orari e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento. In tali casi, il responsabile dei lavori comunica immediatamente al Comune e alla Polizia Municipale i dettagli degli interventi.

5.2 Limiti acustici

Durante le attività di cantiere non dovrà mai essere superato il valore limite di immissione sonora pari a $L_{Aeq} = 70 \text{ dB(A)}$, con tempo di misura (T_M) maggiore o uguale 10 minuti e rilievo eseguito a 1 metro di distanza dalla facciata maggiormente esposta al rumore di edifici con ambienti abitativi; nel caso di cantieri stradali, il tempo di misura (T_M) è esteso a 30 minuti consecutivi.

Nel caso di ristrutturazioni edilizie interne o manutenzione di fabbricati, con trasmissione del rumore per via prevalentemente strutturale, si applica il limite di $L_{Aeq} = 65 \text{ dB(A)}$, con tempo di misura (T_M) maggiore o uguale 10 minuti e rilievo eseguito nell'ambiente disturbato, a finestre chiuse.

Particolari deroghe possono essere concesse in relazione a lavori che producono livelli non tecnicamente riducibili, soprattutto in relazione alla trasmissione del rumore per via solida.

5.3 Limiti di orario

L'attività dei cantieri edili, stradali e assimilabili può essere svolta tutti i giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 20:00; il sabato è consentito lo svolgimento di attività particolarmente rumorose (es. comportanti l'impiego di macchinari quali martelli demolitori, trapani, smerigliatrici, battipali, seghe circolari, gru, escavatori, macchine ad aria compressa, ecc.) solamente nella fascia oraria dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

5.4 Deroghe

Le attività temporanee di cantiere che non sono in grado di rispettare i limiti acustici e/o di orario previsti dal presente Regolamento, devono richiedere specifica autorizzazione in deroga, redatta su Modello SCHEDA D.

Le attività temporanee di cantiere, ove autorizzate in regime di deroga, sono di norma limitate ai giorni feriali e nella fascia oraria dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00; il sabato è consentito lo svolgimento di attività particolarmente rumorose (es. comportanti l'impiego di macchinari quali martelli demolitori, trapani, smerigliatrici, battipali, seghe circolari, gru, escavatori, macchine ad aria compressa, ecc.) solamente nella fascia oraria dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

Sono comunque ammesse deroghe per situazioni straordinarie connesse a particolari tipologie di attività che rendano necessario lo svolgimento dei lavori in fascia oraria notturna.

La richiesta di autorizzazione in deroga per lo svolgimento di attività di cantiere particolarmente rumorose deve essere presentata almeno 45 giorni lavorativi prima dell'inizio di queste. Per cantieri di breve durata, la richiesta di autorizzazione in Deroga per lo svolgimento di attività particolarmente rumorose – unitamente alla documentazione di cui al paragrafo 5.5.2 – dovrà essere presentata in via preliminare, ai fini dell'ottenimento dei permessi e/o delle autorizzazioni necessarie all'inizio dei lavori.

Copia dell'autorizzazione concessa in regime di Deroga dovrà essere visibile in un apposito spazio posto all'ingresso del cantiere.

Ai cantieri posti in prossimità di ricettori sensibili (es. strutture scolastiche, ospedali, case di riposo o di cura, ...) possono essere prescritte maggiori restrizioni sia per quanto concerne le emissioni sonore e sia per gli orari di funzionamento delle attività rumorose.

Nel caso di ristrutturazioni edilizie interne o manutenzione di fabbricati, possono essere concesse particolari deroghe in relazione a lavori che producono livelli non tecnicamente riducibili, soprattutto in relazione alla trasmissione del rumore per via solida.

Per le attività di cantiere che per motivi eccezionali, contingenti e documentabili non possono essere interrotte (es. gettate di calcestruzzo, drenaggio acqua, ...) ovvero che richiedono un processo di lavorazione continuo che, se interrotto, può causare danno all'opera stessa, è possibile richiedere specifica Deroga in termini di orario.

5.5 Autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di cantiere

L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti acustici e di orario di cui ai paragrafi 5.2 e 5.3 del presente Regolamento – a seguito di presentazione di apposita

comunicazione redatta su Modello SCHEDA C – è implicita nei titoli edilizi abilitanti rilasciati dal Comune.

Le attività di cantiere che – per motivi eccezionali, contingenti e documentabili – non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di acustici e/o di orario sopra individuati, possono richiedere specifica autorizzazione in Deroga, redatta su Modello SCHEDA D.

Autorizzazione in Deroga, inoltre, deve essere richiesta per i cantieri posti in prossimità di ricettori sensibili (es. strutture scolastiche, ospedali, case di riposo o di cura, ...) ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse oggetto delle attività di cantiere richieste.

5.5.1 Procedura di autorizzazione in caso rispetto dei limiti acustici e di orario

Nel caso in cui l'attività di cantiere si svolga nel rispetto dei limiti (acustici e di orario) previsti dal presente Regolamento, non è contemplato il rilascio di alcun atto autorizzatorio in materia da parte del Comune, in quanto implicito negli ulteriori e più ampi titoli edilizi abilitanti rilasciati dall'Ente.

Il richiedente deve effettuare una comunicazione redatta su Modello SCHEDA C in triplice copia – di cui una costituirà ricevuta di avvenuta presentazione – da presentare almeno 15 giorni prima dell'attivazione del cantiere. Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

Copia della domanda presentata, timbrata dall'Ente, dovrà essere conservata in cantiere e messa a disposizione del personale addetto ai controlli.

5.5.2 Procedura di autorizzazione in caso di Deroga

Qualora il responsabile del cantiere valuti che, a causa di motivi eccezionali e documentabili, non sia in grado di garantire il rispetto dei limiti acustici e/o di orario indicati ai paragrafi 5.2 e 5.3 del presente Regolamento, può presentare richiesta di Deroga secondo quanto di seguito specificato:

- Presentazione di domanda redatta su Modello SCHEDA D in triplice copia – di cui una costituirà ricevuta di avvenuta presentazione – da presentare almeno 45 giorni prima dell'attivazione del cantiere. Durante tale periodo, il SUAP potrà richiedere eventuali integrazioni, che sospenderanno il termine sopraindicato; tale termine riprenderà a decorrere dall'integrazione richiesta.

Per cantieri di breve durata, la richiesta di autorizzazione in Deroga per lo svolgimento di attività particolarmente rumorose dovrà essere presentata in via preliminare, ai fini dell'ottenimento dei permessi e/o delle autorizzazioni necessarie all'inizio dei lavori.

- Presentazione di un Documento Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc), a firma di Tecnico Competente in Acustica, riportante i seguenti contenuti minimi:
 - planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività di cantiere e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, con evidenziate le sorgenti sonore fisse nonché l'ubicazione di edifici e/o spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente disturbate;
 - relazione tecnico-descrittiva sulle opere da realizzare, sulle sorgenti sonore previste (ivi incluse caratteristiche, tempi/frequenza di impiego, emissione sonora delle stesse);
 - articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere;
 - eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle immissioni sonore nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intendono utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica;
 - indicazione della presenza di eventuali ricettori sensibili (es. strutture scolastiche, ospedali, case di riposo o di cura, ...).
 - procedure e/o modalità di esecuzione delle lavorazioni particolarmente rumorose;
 - descrizione di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - limiti richiesti in regime di deroga e loro motivazione per ognuna delle diverse attività previste;
 - immissione sonora prevista presso i ricettori disturbati.

L'autorizzazione in Deroga Ordinaria potrà essere rilasciata – previa acquisizione dei pareri di A.R.T.A. e ASL territorialmente competenti – entro 45 giorni dalla richiesta.

È facoltà del Comune, nel concedere autorizzazione in Deroga, indicare eventuali prescrizioni relative a orari, limiti di immissione, cautele e/o realizzazione di eventuali interventi, tenuto conto anche dell'ubicazione dell'attività di cantiere.

Ai cantieri edili per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato oppure ai cantieri di durata superiore ai due anni, il Comune può prescrivere la presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica ovvero un piano di monitoraggio acustico del cantiere.

Resta salvo il potere dell'Autorità Comunale di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione.

È fatto divieto dare inizio alle attività di cantiere senza aver presentato la documentazione richiesta e aver ottenuto la relativa autorizzazione all'esercizio.

6. ATTIVITA' RUMOROSE SPECIFICHE

6.1 Attività agricole temporanee e stagionali

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un espresso provvedimento di autorizzazione in merito alle immissioni sonore, per cui non sono tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento delle predette attività. Relativamente alle emissioni rumorose, macchine e/o impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Si precisa che – per rientrare nella fattispecie di cui al presente paragrafo – occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili, adottando tutti gli accorgimenti utili a minimizzare il disturbo.

6.2 Lavori in luogo pubblico o aperto al pubblico con attività che comportano uso di macchinari rumorosi

Tali lavori sono vietati dalle ore 19:00 alle ore 09:00 e dalle ore 12:00 alle ore 16:00.

6.3 Attrezzature da giardino

Per l'uso temporaneo delle attrezzature da giardino, non è richiesta alcuna autorizzazione in merito alle immissioni sonore ma vengono fissati i seguenti criteri generali ai quali occorre attenersi:

- Nei centri abitati, l'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose (come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba, ecc.) è consentito nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00; nei giorni festivi e prefestivi i limiti orari sono dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.
- L'impiego di tali attrezzature per la manutenzione del verde pubblico da parte degli addetti è consentito nei giorni feriali dalle ore 07:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 20:00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
- Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle Direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

L'uso delle attrezzature da giardino che si svolgono in periodi differenti da quanto sopra stabilito, sono oggetto di procedura autorizzativa per attività temporanee, secondo le modalità descritte nel capitolo 4 del presente Regolamento.

6.4 Allarmi acustici

Per la messa in funzione di allarmi acustici e/o antifurto non è richiesta alcuna autorizzazione in merito alle immissioni sonore; vengono però fissati i seguenti criteri generali da osservare:

- I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, ecc. debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti.
- I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 5 minuti.

6.5 Cannoncini antistorno

Per l'impiego di cannoncini antistorno, utilizzati per spaventare e disperdere gli uccelli (passeri, storni ecc.), non è richiesta alcuna autorizzazione in merito alle immissioni sonore, ma vengono fissati i seguenti criteri generali ai quali occorre attenersi:

- Il loro impiego è consentito a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino nucleo abitato.
- La bocca di sparo, ove possibile, non deve essere orientata verso le abitazioni residenziali.
- La cadenza di sparo non deve essere inferiore a 8 minuti.
- Tra una sequenza di sparo e la successiva deve essere rispettato un intervallo di almeno 1 ora.
- L'uso dei cannoncini antistorno è vietato nella fascia oraria 13:00 – 16:00 e durante il periodo notturno.

6.6 Dissuasori acustici

I dissuasori acustici sono particolari dispositivi in grado di produrre – a intervalli di tempo casuali, prestabiliti o azionati da appositi sensori – il verso di alcuni uccelli rapaci predatori, al fine di causare spavento nei confronti di volatili molesti.

Essendo tali dispositivi delle sorgenti sonore artificiali di tipo fisso, rientrano nei casi previsti al Capitolo 3 del presente Regolamento e, pertanto, sono soggetti alla richiesta di specifica autorizzazione per installazione ed esercizio, ottenibile a seguito di specifica richiesta corredata di:

- Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (da presentare in fase di richiesta autorizzatoria)
- Valutazione di Impatto Acustico (da presentare a seguito della realizzazione dell'impianto, per ottenerne autorizzazione alla messa in esercizio).

I dissuasori acustici dovranno essere installati:

- a una distanza non inferiore a 100 m da ambienti abitativi
- orientati non in direzione di ambienti abitativi.

È fatto divieto di impiegare i dissuasori acustici dalle ore 21:00 alle ore 07:00.

L'impiego dei dissuasori acustici dovrà rispettare i limiti sonori previsti dal piano di classificazione acustica comunale.

Per l'impiego di dissuasori acustici all'interno di aree esclusivamente agricole – e, comunque, a distanze superiori a 200 m da altre abitazioni – è possibile ottenere specifica autorizzazione senza la necessità di presentare specifiche valutazioni di impatto acustico (VPIAc e VIAC).

I detentori di dissuasori acustici installati sul territorio comunale alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, come risultanti agli atti del Comune, sono tenuti a fornire – entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento – specifica Valutazione di Impatto Acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica. Trascorso tale termine infruttuosamente, in assenza di ottenimento di specifica autorizzazione comunale l'utilizzo di tali dispositivi si considererà non autorizzato e, pertanto, suscettibile di sanzioni.

È facoltà dei detentori di dissuasori acustici, a seguito di motivate esigenze, richiedere espressa autorizzazione in Deroga Semplificata per il superamento dei limiti acustici e/o di orario.

6.7 Pubblicità fonica

Per la diffusione di pubblicità fonica – fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente – non è richiesta alcuna autorizzazione in merito alle immissioni sonore, ma vengono fissati i seguenti criteri generali ai quali occorre attenersi:

- La pubblicità fonica è vietata – salvo nel caso in cui abbia ad oggetto messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza o dal Sindaco – in tutte le vie circostanti ricettori sensibili (es. strutture scolastiche, ospedali, case di riposo o di cura, ...) per un raggio di 200 m. .
- La pubblicità fonica in forma fissa e/o itinerante è consentita nei giorni feriali con il seguente orario:

	Diurno	Pomeridiano
Ora solare	dalle ore 10:00 alle ore 13:00	dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Ora legale	dalle ore 10:00 alle ore 13:00	dalle ore 18:00 alle ore 20:00

- Su strade extraurbane, la pubblicità fonica è regolamentata dal Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii.).
- La pubblicità fonica deve sempre essere eseguita in modo tale da non turbare la quiete pubblica

6.8 Dispositivi ad onda d'urto per la difesa dalla grandine

Per l'impiego di dispositivi a onda d'urto per la difesa dalla grandine non è richiesta alcuna autorizzazione in merito alle immissioni sonore; vengono però fissati i seguenti criteri generali da osservare:

- Possono essere utilizzati dalle ore 07:00 alle ore 23:00, salvo circostanze meteorologiche eccezionali che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine.
- Il loro uso è ammesso a una distanza superiore a 200 metri dalle unità abitative (ad esclusione degli edifici di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine).
- Periodo di utilizzo consentito: dal 01 Aprile al 30 Ottobre.

6.9 Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti

Le attività temporanee di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti non richiedono, in genere, alcuna autorizzazione in merito alle immissioni sonore.

Nel caso in cui tali attività siano ripetute nel tempo, è fatto obbligo all'azienda (o all'Ente responsabile del servizio) di presentare al Comune un piano annuale relativo al tipo di attività da svolgere, indicando le motivazioni che stanno alla base della scelta degli orari previsti per lo svolgimento delle operazioni.

Il Comune, valutate tali motivazioni, può concedere deroga specifica, fissando gli orari consentiti, il tempo massimo di carico e scarico dei cassonetti e le macchine da utilizzare durante il servizio.

Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni ecc.) atti a minimizzarne le emissioni acustiche.

6.10 Impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione con unità esterne

L'installazione di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione in parti esterne di edifici è consentita nel rispetto dei valori indicati nella Tabella B dell'Allegato A al D.P.C.M. 05/12/97 nonché del criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/97.

L'installazione dei predetti impianti dovrà contemplare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici (es. silenziatori, isolatori meccanici, sistemi antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi, ...) volti a garantire il rispetto delle predette norme.

6.11 Autolavaggi

L'impiego di apparecchiature rumorose nell'ambito dei sistemi di autolavaggio (anche self-service) installati nel centro abitato in prossimità (entro un raggio di 30m) di edifici residenziali è consentito solo nel periodo diurno, dalle ore 08:00 alle ore 20:00.

- Gli autolavaggi di nuovo insediamento devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali; a una distanza di almeno 100 metri da edifici residenziali.
- In merito alle immissioni sonore, in fase di richiesta di autorizzazione all'esercizio dovrà essere presentato idoneo Documento Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc) come previsto al paragrafo 3.2 del presente Regolamento.
- La richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività di autolavaggio tra le ore 20:00 e le ore 08:00 può essere inoltrata al Comune unitamente ad idoneo Documento Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc) (cfr. paragrafo 3.2) dal quale si evinca il rispetto di tutti i limiti acustici applicabili al caso specifico. In caso di rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune (oppure per attività già esistenti), prima della messa in esercizio dell'attività in orario compreso tra le ore 20:00 e le ore 08:00, sarà necessario produrre idonea Valutazione di Impatto Acustico (VIAc) (cfr. paragrafo 3.4) dalla quale si evinca il rispetto effettivo di tutti i limiti acustici (assoluti / differenziali) applicabili al caso specifico

6.12 Razzi, fuochi d'artificio, spettacoli pirotecnici

L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi/bombette/mortaretti, il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli nonché lo svolgimento di spettacoli pirotecnici sono, di norma, vietati su tutto il territorio comunale.

Il loro utilizzo richiede espressa autorizzazione (cfr. paragrafo 4.6), da richiedere mediante presentazione di richiesta in Deroga Semplificata per attività temporanee, come riportato al paragrafo 4.6.2 del presente Regolamento.

- Ai fini delle immissioni sonore, si ritengono autorizzati gli spettacoli pirotecnici in occasione di particolari ricorrenze quali Feste Patronali, Capodanno, Ferragosto, e simili.

6.13 Diffusione sonora all'esterno di attività commerciali (e similari)

Gli impianti di diffusione sonora posti all'esterno di attività commerciali, dei pubblici esercizi, delle attività artigianali, delle attività alimentari e similari costituiscono sorgenti fisse, soggette a quanto previsto nel Capitolo 3 del presente Regolamento.

- In area esterna è permessa esclusivamente la filodiffusione di musica di sottofondo dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 23:00; la musica di sottofondo non dovrà arrecare in alcun caso disturbo alla quiete pubblica.
- I gestori dei locali sono giuridicamente responsabili degli schiamazzi e/o rumori prodotti dagli avventori, sia all'interno del locale che all'esterno, nelle immediate vicinanze dell'esercizio e sono, quindi, tenuti a verificare il corretto comportamento degli avventori e ad adottare tutte le iniziative idonee a prevenire e/o interrompere eventuali situazioni di disturbo durante l'orario di apertura e fino ad un'ora dopo la chiusura dell'esercizio. In caso di situazioni non gestibili direttamente sono tenuti a darne immediata comunicazione alle forze di polizia.

6.14 Campane per cerimonie religiose

Le sorgenti di rumore installate su edifici religiosi (campane di chiese o impianti fonici con registrazioni di suoni di campane) non richiedono, in genere, alcuna autorizzazione in merito alle immissioni sonore purché direttamente correlate al mero utilizzo canonico per i richiami liturgici (come da indicazioni della Suprema Corte e in accordo con la Circolare n.33 del 13/05/2002 della Conferenza Episcopale Italiana).

L'uso delle campane (o impianti fonici) a servizio di edifici religiosi è consentito, di norma, dalle ore 07:00 alle ore 21:30. Sono fatte salve specifiche deroghe concesse in occasione di particolari festività religiose (es. Natale, Pasqua, festa del Patrono, ...) nonché particolari ulteriori deroghe da concedere parte del Sindaco, su motivata richiesta del Parroco.

6.15 Suonatori ambulanti e mestieri girovaghi

Dette attività possono essere esercitate previo possesso della prescritta autorizzazione (e/o, nel caso d'uso di attrezzature appoggiate al suolo, della concessione a occupare il suolo pubblico) e in osservanza delle prescrizioni in essa stabilite.

Dette attività sono vietate dalle ore 23:00 alle 9:00 e dalle ore 12:00 alle 16:00.

È inoltre vietato sostare nello stesso ambito per oltre 30 minuti e suonare e/o esibirsi nelle vicinanze di scuole (durante lo svolgimento delle attività didattiche), ospedali, case di cura, luoghi di culto, uffici pubblici.

Sono ammesse deroghe qualora l'attività sia svolta nell'ambito di:

- una manifestazione politica, religiosa, culturale, sportiva (salvo diversa prescrizione dell'Amministrazione Comunale);
- un intrattenimento o altra manifestazione tenuta con licenza di pubblica sicurezza che stabilisca - con espressa motivazione - orari diversi, comunque nel rispetto della specifica normativa sul rumore.

6.16 Attività sportive, ricreative, musicali svolte in luoghi chiusi

L'autorizzazione allo svolgimento di attività sportive, ricreative, musicali (e similari) svolte in ambienti chiusi potrà essere rilasciata solo a seguito di presentazione di idonea Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc) dalla quale di evinca il rispetto dei limiti (assoluti e differenziali) di rumore applicabili.

Ove pertinente, dovrà essere presentata relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica attestante il rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 215/99.

- In ogni caso, qualora i predetti locali confinino con altri ambienti abitativi adibiti a residenza, le attività potranno essere effettuate fino alle ore 24:00.

6.17 Attività rumorose di carico, scarico e/o trasporto merci

Le operazioni rumorose di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., in vicinanza o all'interno degli abitati devono sempre effettuarsi con la massima cautela, in modo particolare dalle ore 12:00 alle 16:00 e dalle ore 21:00 alle ore 07:00, per non turbare la quiete pubblica.

7. SEGNALAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

7.1 Segnalazione del disturbo da rumore

Per segnalare situazioni di disturbo legate all'inquinamento acustico i cittadini – in forma singola o associata – possono rivolgersi all'Amministrazione Comunale compilando l'apposito Modello SCHEDA J.

Il modello della segnalazione può essere:

- inviato via PEC all'indirizzo: **protocollogenerale@comunedigiulianova.it**
- inviato via posta, mediante raccomandata indirizzata a:
Comune di Giulianova
Area II - Ambiente, Uso del Territorio, Infrastrutture e SUAP
Corso Garibaldi, 109 - 64021 Giulianova (TE)
allegando anche copia del documento di identità della persona che effettua la segnalazione.
- consegnato a mano in forma cartacea presso lo sportello SUAP del Comune di Giulianova, allegando anche copia del documento di identità della persona che effettua la segnalazione.

Il modello della segnalazione dovrà essere compilato in ogni sua parte; l'incompletezza delle informazioni contenute nel modulo, non consentirà di avviare celermente il procedimento di verifica.

Alla ricezione del modello di segnalazione adeguatamente compilato, l'ufficio competente avvia un'istruttoria preliminare di quanto segnalato e – se necessario – un procedimento per la verifica del disturbo da rumore all'interno del quale possono essere previsti rilievi fonometrici eseguiti da parte dell'A.R.T.A. o di Tecnico Competente in Acustica specificamente incaricato dal Comune.

I rilievi fonometrici potranno essere svolti – ove necessario – anche all'interno dei locali abitativi dei ricettori disturbati i quali, proprio per tali esigenze, dovranno espressamente indicare la propria disponibilità ad accogliere nei locali di propria competenza il personale incaricato a svolgere le operazioni strumentali.

Le misure potrebbero avvenire sia in orario diurno (06:00-22:00) e sia in orario notturno (22:00-06:00), eventualmente con la necessità di mantenere aperte le finestre nel locale oggetto di verifica.

Dette misure, inoltre, potrebbero durare diverse ore e/o essere ripetute per più giorni.

Il rifiuto a consentire l'accesso alla propria abitazione ai tecnici incaricati potrebbe essere causa di archiviazione del procedimento per impossibilità di accertamento dei parametri di legge.

7.2 Vigilanza e controllo

Le attività di vigilanza e controllo ai fini del rispetto del presente Regolamento sono demandate al Comune di Giulianova, agli Organi di Polizia, alla A.S.L. e all'A.R.T.A, ciascuno per gli aspetti di propria competenza.

Il Comune – al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione di quanto previsto nel presente regolamento – può avvalersi delle strutture specialistiche dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.); può avvalersi, altresì, di Tecnici Competenti in Acustica da affiancare alle operazioni di vigilanza e controllo attuate dalle Forze dell'Ordine.

Tutte i rilievi fonometrici devono essere eseguiti da Tecnico Competente in Acustica, così come definito dall'art. 2 comma 6 della Legge n. 447/95 ed inserito nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA), come previsto dal D. Lgs. n. 42/17. L'elenco aggiornato dei Tecnici Competenti in Acustica è consultabile al seguente indirizzo internet:

https://agentifisici.isprambiente.it/enteca/tecnici_viewlist.php.

- Qualora – nel corso dei controlli – vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni nella documentazione presentata, comunque non costituenti falsità, in caso di procedimento autorizzatorio in corso, i soggetti interessati sono tenuti a presentare al SUAP le integrazioni richieste entro il termine di 15 giorni. Trascorso tale termine:
 - In caso di presentazione di tutte le integrazioni richieste, il procedimento viene chiuso a cura del Settore competente.
 - In caso di mancata presentazione (parziale o totale) delle integrazioni richieste, verranno sospese le eventuali autorizzazioni già rilasciate dagli Uffici Comunali.
- Qualora – nel corso del controllo della documentazione acustica – si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni, costituendo esse autocertificazione resa da un soggetto all'Amministrazione comunale, il Responsabile del procedimento trasmette gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'autorità giudiziaria.
- Qualora l'accertamento di falsità nell'atto presentato avvenga successivamente all'emanazione del provvedimento, il dichiarante decade dai benefici conseguiti con il medesimo e l'atto stesso viene revocato dal Settore competente.
- Per quanto attiene l'effettuazione di attività rumorose temporanee (indipendentemente dalla tipologia, durata, modalità di autorizzazione in deroga) l'Amministrazione Comunale ha facoltà di espletare verifiche; in caso di accertata irregolarità (inosservanza di quanto dichiarato e/o di quanto prescritto nell'atto autorizzativo), l'Amministrazione Comunale può procedere – mediante ordinanza o diffida – all'inibizione o alla sospensione dell'attività.
- È facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere documentazione acustica tecnica, anche nei casi per cui la stessa non sia espressamente prevista dal presente Regolamento, in presenza di attività che generino esposti o, comunque, ogni qualvolta nel corso dell'istruttoria se ne ravvisi l'opportunità.
- È facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre misure di mitigazione o limitazioni qualora, a seguito delle verifiche e controlli eseguiti, se ne ravvisi la necessità.

7.3 Sanzioni

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 650, 659 e 660 del Codice di Procedura Penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente, è punito – ai sensi di quanto previsto all'art. 10 della Legge n. 447/95, come modificata dal D. Lgs. n. 42/17 – con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

In particolare:

- a) Chiunque non ottempera a provvedimenti motivati da eccezionali ed urgenti necessità di salute pubblica (promossi da Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente della Giunta Regionale, Prefetto, Ministro dell'Ambiente con ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 9 della L. 447/95) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
- b) Chiunque – nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore – superi i valori limite autorizzati, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.

Ai sensi della Legge n. 689/81, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Decorso il termine per il pagamento in misura ridotta, in fase di emissione dell'ordinanza di ingiunzione il Comune potrà stabilire l'entità della sanzione pecuniaria in rapporto all'entità della violazione, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Entità del superamento [dB]	Sanzione [Euro]
minore di 6 dB	1.000,00
da 6 dB a 9,9 dB	2.000,00
da 10 dB a 14,9 dB	4.000,00
da 15 dB a 19,9 dB	8.000,00
da 20 dB e oltre	10.000,00

Nel caso di superamento contemporaneo di più limiti (es. assoluti e differenziali), le sanzioni non saranno cumulate ma sarà applicata quella maggiore tra le due applicabili.

Alle sanzioni amministrative, inoltre, dovranno essere aggiunti gli importi dovuti alle spese inerenti le verifiche tecniche strumentali eseguite da parte dell'A.R.T.A. o di altro Tecnico Competente in Acustica e autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

- c) La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della Legge n. 447/95 nonché delle disposizioni dettate in applicazione della Legge n. 447/95 dallo Stato, dalle Regioni, dalle

Province e dai Comuni è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 500 euro ad un massimo di 20.000 euro.

- d) Chiunque svolga attività rumorosa temporanea senza aver ottenuto le autorizzazioni previste, sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro. Tale sanzione è cumulabile con ulteriori eventuali sanzioni dovute a superamenti dei limiti temporali o di pressione sonora.

Inoltre, sono considerate violazioni del disposto di cui all'art. 10, comma 3, della Legge 447/95 e, pertanto, punite ai sensi di detto articolo con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 20.000 euro i seguenti comportamenti:

- e) Realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica (anche solo di orario) delle attività, senza aver presentato, ove prevista, la Documentazione acustica tecnica, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
- f) Realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica (anche solo di orario) delle attività senza aver presentato le integrazioni alla Documentazione acustica tecnica, richieste dall'autorità competente, nei tempi prescritti.
- g) Realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica (anche solo di orario) delle attività, in difformità a quanto previsto nella Documentazione acustica tecnica presentata.
- h) Realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica (anche solo di orario) delle attività non ottemperando alle prescrizioni eventualmente imposte dall'autorità competente.
- i) Mancata presentazione delle misure fonometriche di verifica, quando previste e/o richieste, entro i termini prescritti.
- j) Avvio di attività cantieristiche in assenza di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore e/o di orario, ove necessaria secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
- k) Esecuzione di attività cantieristica senza ottemperare alle prescrizioni imposte dal Settore competente del Comune.
- Tutte le violazioni non ricomprese nei precedenti casi, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo non sia diversamente specificato dalla normativa speciale comunque applicabile, saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 - bis della Legge 18 agosto 2000 n. 267, come inserito dall'articolo 16 Legge 16 Gennaio 2003 n. 3.
 - In caso di accertato mancato rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento, le autorità competenti (A.R.T.A., ASL, Corpi di Pubblica Sicurezza), oltre a comminare le sanzioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento, provvederanno a trasmettere il risultato di dette misurazioni al Comune che emanerà o proporrà i provvedimenti consequenziali.

- L'accertata inottemperanza, nel corso di un anno solare, alle disposizioni del presente Regolamento prevede – da parte del Comune – l'emanazione graduale di provvedimenti e/o sanzioni come di seguito indicato:
 - Prima violazione:
 - cessazione immediata dell'attività disturbante;
 - sanzione amministrativa negli importi previsti;
 - addebito delle spese eventualmente sostenute per indagini fonometriche condotte dall'A.R.T.A. o da Tecnico Competente in Acustica incaricato dall'Amministrazione Comunale;
 - diffida scritta dal proseguire le attività disturbanti senza rispettare i limiti di legge e senza attenersi a quanto previsto nel presente Regolamento.
 - Seconda violazione:
 - cessazione immediata dell'attività disturbante;
 - sanzione amministrativa negli importi previsti;
 - addebito delle spese eventualmente sostenute per indagini fonometriche condotte dall'A.R.T.A. o da Tecnico Competente in Acustica incaricato dall'Amministrazione Comunale;
 - sospensione di ogni autorizzazione per attività di trattenimento nei 10 (dieci) giorni consecutivi successivi all'evento sanzionato.
 - eventuali ulteriori prescrizioni da parte dell'Amministrazione, rispetto a quanto autorizzato in precedenza, in relazione a limiti acustici e/o di orario da rispettare.
 - Terza violazione:
 - cessazione immediata dell'attività disturbante;
 - sanzione amministrativa negli importi previsti;
 - addebito delle spese eventualmente sostenute per indagini fonometriche condotte dall'A.R.T.A. o da Tecnico Competente in Acustica incaricato dall'Amministrazione Comunale;
 - revoca dell'autorizzazione all'impiego di attrezzature rumorose.
- In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni penali, si provvederà alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente.

8. ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

8.1 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le norme contenute nei Regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con questo incompatibili, nonché tutti gli atti e/o provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esso incompatibili.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico e di disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone.

Quanto disposto dal presente Regolamento può essere modificato o revisionato dal Consiglio Comunale.

8.2 Entrata in vigore

Il presente Regolamento acquista efficacia 15 giorni dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la successiva pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale.

Il presente Regolamento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune e pubblicazione sul sito internet del Comune (www.comune.giulianova.te.it).

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Regione Abruzzo entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

8.3 Disposizioni transitorie

Le installazioni preesistenti alla data di emanazione del presente Regolamento, ove già in possesso di autorizzazione, sono soggette ad accertamenti qualora – anche a seguito di segnalazioni pervenute al Comune – sia ipotizzabile una situazione di inquinamento acustico oltre i limiti di legge.

Giulianova, lì 12/12/2019

9. ALLEGATI

SCHEDA A – Richiesta di autorizzazione per attività rumorose fisse

SCHEDA B – Atto di Notorietà di Impatto Acustico

SCHEDA C – Comunicazione attività di cantiere che rispettano i limiti acustici e di orario

**SCHEDA D – Richiesta di deroga per attività di cantiere che non rispettano i limiti acustici e/
di orario**

**SCHEDA E – Comunicazione per attività rumorose temporanee che rispettano i limiti
acustici e di orario**

**SCHEDA F – Richiesta di autorizzazione in DEROGA SEMPLIFICATA per attività
rumorose temporanee**

**SCHEDA G– Richiesta di autorizzazione in DEROGA ORDINARIA per attività rumorose
temporanee**

SCHEDA H – Dichiarazione di Impatto Acustico per attività temporanee ripetitive

SCHEDA I – Dichiarazione sostitutiva di Risanamento Acustico

SCHEDA J – Segnalazione disturbo da rumore

SCHEDA K – Dichiarazione di impatto acustico a seguito di subentro

Marca da bollo
€ 16,00

SCHEDA A

Spett.le

Comune di Giulianova – Area II

C.so Garibaldi, 109 - 64021 Giulianova (TE)

e p.c. **Ufficio Commercio**

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' RUMOROSE FISSE
(da presentare almeno 30 giorni¹ prima dell'inizio dell'attività richiesta)

Il/la sottoscritto/a:			
Nato/a a:	Prov.		il
Residente in:	Prov.		cap
Indirizzo:			n.
In qualità di:			
della Ditta/Società:			
con sede legale in	Prov.		cap
Indirizzo:			n.
PEC o e-mail:	n. tel.		
C.F. / P. IVA			

CHIEDE

Il rilascio di autorizzazione per la

- Realizzazione
- Modifica
- Potenziamento

delle seguenti opere:

.....
.....
.....

site in Giulianova, alla via N.

presso

e, consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

DICHIARA

➤ Che l'esercizio dell'attività: *(barrare solo le caselle che interessano il procedimento in esame)*

- Prevedrà l'utilizzo dei seguenti macchinari o impianti rumorosi:
-
-
-

- Verrà svolto nei giorni dal al con il seguente orario, dalle ore alle ore
- Di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico e di rispettare quanto indicato nel Regolamento in materia di inquinamento acustico del Comune di Giulianova.
- Che le attività oggetto di richiesta
 è situata non è situata
in prossimità di aree particolarmente protette quali strutture scolastiche, ospedaliere, case di riposo, ..., ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell'attività oggetto di richiesta di deroga.
- Che, come risulta da documentazione tecnica allegata, le immissioni sonore dovute al complesso delle attività (nuove + esistenti) svolte dal richiedente rispettano i limiti acustici e di orario previsti dal Regolamento Acustico Comunale e dalle ulteriori eventuali norme specifiche applicabili.

E ALLEGA

- Caso A)**
Prima dell'inizio dei lavori, in caso di richiesta di autorizzazione per la realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3 della Legge n. 447/95 di seguito elencati:
- scuole e asili nido;
 - ospedali;
 - case di cura e di riposo;
 - parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - nuovi insediamenti residenziali prossimi a:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. ;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
 - nel caso di richiesta di titoli abilitativi relativi a edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di mutamento della destinazione d'uso a favore di usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e/o riposo.

Per le attività ricadenti nel **Caso A**, dovrà essere presentata:

- Copia di Valutazione di Clima Acustico (VCAc) - redatta dal Tecnico Competente in Acustica iscritto nell'Elenco Nazionale dei TECnici Competenti in Acustica (ENTECA) al numero - avente i seguenti contenuti minimi:
- descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto;

- planimetria fedele della situazione attuale dell'area dove si localizza il progetto, dalla quale si possano individuare le principali sorgenti sonore già presenti e che influenzano il clima acustico dell'area;
- descrizione di ubicazione e tipologia delle principali sorgenti sonore presenti nell'area, ivi incluse le caratteristiche temporali delle stesse;
- misura strumentale (fonometrica) delle immissioni sonore presso l'area interessata dal futuro intervento, da valutare in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'edificio o l'area interessata al nuovo insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza alle posizioni spaziali dove sono previsti i recettori sensibili indicati all'art. 8, comma 3, della Legge 447/95;
- descrizione di eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari a garantire il rispetto dei limiti vigenti;
- valutazione dei livelli sonori presenti e/o attesi, con riferimento ai limiti assoluti e differenziali applicabili;
- valutazione della compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell'area.

Nella relazione tecnica saranno da riportare anche i grafici risultanti delle misure fonometriche eseguite, per consentire una più agevole comprensione del documento.

Nel caso in cui la Valutazione di Clima Acustico (VCAc) evidenzi condizioni di superamento dei limiti vigenti per l'area in esame, nella relazione dovranno essere riportate tutte le misure (progettuali e/o costruttive) atte a rendere idoneo il clima acustico per le strutture oggetto di autorizzazione.

- Copia in corso di validità del documento di identità del dichiarante.

Caso B)

Prima dell'inizio dei lavori, in caso di richiesta di autorizzazione per la realizzazione / modifica (compreso mutamento di destinazione d'uso senza opere) / potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. ;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Nonché in sede di presentazione delle domande finalizzate ai seguenti provvedimenti:

- permesso di costruire relativo a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, nonché a centri commerciali e a grandi strutture di vendita;
- altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzo degli immobili e delle strutture di cui al precedente punto;
- qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Per le attività ricadenti nel **Caso B**, dovrà essere presentata:

- Copia della Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc) - redatta dal Tecnico Competente in Acustica iscritto nell'Elenco Nazionale dei TECnici Competenti in Acustica (ENTECA) al numero - avente i seguenti contenuti minimi:
- dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o responsabile dell'attività;
 - descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto;
 - localizzazione dell'attività, classificazione acustica del sito e delle aree adiacenti;
 - descrizione delle caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti;
 - descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali;
 - descrizione delle sorgenti sonore connesse all'opera o attività, tipologia, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora e ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della caratterizzazione;
 - planimetria aggiornata, con individuazione dei ricettori potenzialmente disturbati ed evidenza di eventuale presenza di ricettori sensibili;
 - individuazione delle sorgenti sonore già presenti e dei livelli di rumore ante operam;
 - verifica di compatibilità dell'opera con la Classificazione Acustica dell'area interessata;
 - indicazione degli effetti acustici dell'opera proposta in relazione ai ricettori presenti;
 - valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori previsionali (in assenza di dati acustici delle nuove sorgenti, possono essere utilizzati modelli riferibili a sorgenti analoghe);
 - calcolo previsionale relativo all'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare indotto;
 - descrizione di eventuali accorgimenti tecnici e/o sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari a garantire il rispetto dei limiti vigenti;
 - l'impatto acustico generato nella fase di realizzazione dell'opera.

In caso di esecuzione di misure fonometriche, nella relazione tecnica saranno da riportare anche i grafici risultanti di dette misure per consentire una più agevole comprensione del documento.

Per particolari sorgenti di rumore (es. aeroporti, strade, ferrovie) la DPIAc deve contenere, oltre a quanto sopra, i dati e le informazioni dettate dalla specifica legislazione di riferimento, comprese le norme tecniche nazionali ed internazionali applicabili.

Qualora nel Documento Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc) dovesse emergere che l'attività in esame potrebbe produrre valori di immissione sonora superiori a quanto stabilito dalla normativa vigente, lo stesso documento dovrà riportare tutte le misure di mitigazione ritenute necessarie al rispetto dei limiti di legge vigenti. Di tali interventi di mitigazione dovrà essere fornita ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche fisiche e meccaniche nonché l'entità prevedibile dei livelli sonori in opera.

Qualora intervengano modifiche in corso d'opera di quanto già autorizzato, si dovrà procedere a presentare un Documento Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc) aggiornato.

Per ulteriori dettagli far riferimento alla Deliberazione Regione Abruzzo n. 770/P del 14/11/2011 – Allegato 3.

- Copia in corso di validità del documento di identità del dichiarante.

Caso C)

Prima dell'inizio dei lavori e solo in caso di progetti di nuovi edifici da adibirsi ad attività produttive, qualora al momento della presentazione della richiesta del permesso autorizzativo non siano ancora definite le attività che vi saranno svolte, dovrà essere presentata:

- Copia di Documentazione Previsionale di Impatto Acustico semplificata (DPIAc Semplificata) - redatta dal Tecnico Competente in Acustica
..... iscritto nell'Elenco Nazionale dei TECnici Competenti in Acustica (ENTECA) al numero - avente i seguenti contenuti minimi:
 - individuazione dell'area oggetto del nuovo insediamento, con indicazione della destinazione d'uso urbanistica delle aree limitrofe;
 - descrizione della tipologia dell'opera in progetto, ivi incluse tutte le scelte progettuali specificamente adottate al fine di minimizzare l'impatto acustico dell'insediamento nei confronti dei fabbricati, delle strutture o delle aree maggiormente esposte;
 - indicazione della tipologia e ubicazione dei ricettori potenzialmente disturbati, con evidenziazione di eventuali siti sensibili quali scuole, ospedali, case di cura e case di riposo;
 - indicazione dei valori limite stabiliti dalla classificazione acustica per l'area del nuovo insediamento e per le aree ad esso limitrofe;
 - indicazione delle proprietà di fonoisolamento delle strutture perimetrali in progetto;
 - ove applicabile, verifica del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi di cui al D.P.C.M. 05/12/97 e dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).

- Copia in corso di validità del documento di identità del dichiarante.

Nota: La DPIAc semplificata dovrà essere integrata, successivamente, mediante Documento Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc) non appena sarà definita l'attività che si svolgerà nell'insediamento.

Caso D)

Prima dell'inizio dei lavori e solo per le attività a bassa rumorosità rientranti nei casi di esclusione previsti all'art. 4 del D.P.R. n. 227/11 dovrà essere presentata:

- specifica dichiarazione dell'atto di notorietà di impatto acustico redatta su modello SCHEDA K.
- Copia in corso di validità del documento di identità del dichiarante.

□ **Caso E)**

A seguito di completamento dei lavori di realizzazione / modifica (compreso il mutamento di destinazione d'uso senza opere) / potenziamento delle opere di cui ai precedenti Casi A-B-C-D, autorizzate con permesso
n. del, dovrà essere presentata:

- Copia di Valutazione di Impatto Acustico (VIAc) - redatta dal Tecnico Competente in Acustica iscritto nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) al numero - avente i seguenti contenuti minimi:
- descrizione della tipologia dell'opera o attività oggetto di valutazione;
 - descrizione di ubicazione e tipologia delle principali sorgenti sonore presenti nell'area, ivi incluse le caratteristiche temporali delle stesse;
 - indicazione della tipologia e ubicazione dei ricettori potenzialmente disturbati, con evidenziazione di eventuali siti sensibili quali scuole, ospedali, case di cura e case di riposo;
 - descrizione delle sorgenti sonore connesse all'opera o attività oggetto di verifica e loro ubicazione;
 - descrizione delle caratteristiche temporali di funzionamento dell'attività e degli impianti;
 - descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali e/o degli impianti;
 - planimetria aggiornata, con indicazione del sito ove è ubicata l'opera o l'attività e dei ricettori presenti
 - misurazione strumentale dei livelli sonori prodotti dal complesso delle attività oggetto di indagine, eseguita in condizioni di esercizio con tutte le sorgenti disturbanti in funzione;
 - valutazione di eventuale contributo sonoro dovuto a traffico veicolare indotto e/o rumore antropico strettamente correlato alla tipologia di attività oggetto di indagine;
 - descrizione di eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico attuati al fine di garantire il rispetto dei limiti vigenti;
 - valutazione di conformità delle immissioni sonore ai limiti (assoluti e differenziali) applicabili.

Nella relazione tecnica saranno da riportare anche i grafici risultanti delle misure fonometriche eseguite, per consentire una più agevole comprensione del documento.

- Copia in corso di validità del documento di identità del dichiarante.

Il Comune (o, più in generale, le Autorità di controllo) può richiedere che – a seguito di realizzazione degli interventi soggetti a presentazione di DPIAc, su ricevimento di esposti oppure a campione – venga prodotto un documento di Valutazione di Impatto Acustico (VIAc) *post operam*, ad attività realizzata e in esercizio, teso a dimostrare il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di rumore applicabili.

Qualora, in fase di Valutazione di Impatto Acustico, si dovesse verificare il superamento dei limiti di legge consentiti, il Comune ha facoltà di revocare l'autorizzazione precedentemente rilasciata e/o sospendere le attività rumorose, ordinandone la messa a norma e fissando un termine per la regolarizzazione.

□ **Caso F)**

Per l'utilizzo la messa in funzione di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora (anche per esecuzioni dal vivo), dovrà essere presentata:

- copia di relazione tecnica – redatta dal Tecnico Competente in Acustica iscritto nell'Elenco Nazionale dei TECnici Competenti in Acustica (ENTECA) al numero - conforme a quanto previsto dal DPCM 215/99 e dal Regolamento Acustico Comunale, avente i seguenti contenuti minimi:
- una dettagliata descrizione della tipologia di attività svolta e delle sorgenti elettroacustiche di sonorizzazione impiegate (tipo, marca, modello, numero di serie, posizione, eventuale orientamento);
 - una relazione, a firma di Tecnico Competente in Acustica, dalla quale si evinca il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 215/99;
 - una valutazione di impatto acustico, a firma di Tecnico Competente in Acustica, dalla quale si evincano tutte le sorgenti elettroacustiche di sonorizzazione impiegate nonché tutti gli eventuali accorgimenti e/o limitazioni da adottare al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge in ambiente esterno e abitativo;
 - una planimetria in scala adeguata, nella quale siano chiaramente indicate:
 - posizione e orientamento delle sorgenti di diffusione sonora previste a servizio dell'attività;
 - posizione dei ricettori potenzialmente disturbati;
 - eventuale presenza di ricettori sensibili;
 - tipologia e disposizione di eventuali accorgimenti impiegati al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge in ambiente esterno e abitativo;
 - una dichiarazione di atto notorio, resa ai sensi del DPR n. 445/00 da parte del gestore dell'attività (e di eventuali altri soggetti che usano autonomamente gli impianti) e sotto la propria responsabilità, nella quale si garantisca l'utilizzo degli impianti – come verificati da parte del Tecnico Competente in Acustica – in modo tale da non superare i limiti consentiti.

Il sottoscritto dichiara – ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 – che i dati e le notizie fornite nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, secondo quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Giulianova, li

.....
(Timbro e firma)

.....
(L’addetto del Comune)

N.B. *Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del DPR 445/00).*

La domanda dovrà essere presentata – redatta in triplice copia – almeno 30 (trenta) giorni¹ prima dell’inizio dell’attività oggetto di autorizzazione.

Il Comune a seguito di valutazione della documentazione presentata a corredo della richiesta, entro 30 giorni rilascia autorizzazione preventiva allo svolgimento delle attività o, in alternativa, chiede ulteriore documentazione integrativa.

L’attività non potrà essere avviata in assenza di espressa autorizzazione da parte del Comune.

Il mancato rispetto di eventuali misure cautelari impartite dall’Ente e contenute nel provvedimento di autorizzazione è causa sufficiente al decadimento e revoca dell’autorizzazione stessa.

Il presente modulo può essere:

- inviato via PEC all’indirizzo: **protocollogenerale@comunedigiulianova.it**
- inviato via posta, mediante raccomandata indirizzata a:
Comune di Giulianova
Area II - Ambiente, Uso del Territorio, Infrastrutture e SUAP
Corso Garibaldi, 109 - 64021 Giulianova (TE)
- consegnato a mano in forma cartacea presso lo sportello SUAP del Comune di Giulianova, allegando anche copia del documento di identità della persona che effettua la segnalazione.

¹ Detta tempistica è “vivamente consigliata”, ma non obbligatoria. Nel caso in cui una richiesta fosse presentata in tempi più stretti, non potrà essere assicurato al richiedente il completamento della pratica istruttoria entro la data prevista per la manifestazione, con il conseguente rischio di annullamento della stessa.

Spett.le

Comune di Giulianova – Area II

C.so Garibaldi, 109 - 64021 Giulianova (TE)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
DI IMPATTO ACUSTICO**

(resa ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000)

Il/la sottoscritto/a:			
Nato/a a:	Prov.		il
Codice fiscale:	Telefono		
Residente in:	Prov.		cap
Via/Piazza/... :			n.
Domiciliato in:	Prov.		cap
Via/Piazza/... ::			n.
PEC o e-mail:			

In qualità di

- Tecnico Competente in Acustica, inserito nell'Elenco Nazionale dei TECnici Competenti in Acustica (ENTECA) al numero
- Legale Rappresentante della
con sede in
C.F. / P. IVA
email Telefono

Relativamente all'esercizio della seguente attività:

Tipologia:			
Via/Piazza/... :			n.
PEC o e-mail:		P. IVA	

Sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

- Caso A:**
 - Che l'attività di cui alla presente rientra nella categoria delle Piccole Medie Imprese (PMI) di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. Attività Produttive 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" e, cioè, nella categoria di imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro (oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro).

- Che l'attività di cui alla presente, ai sensi del D.P.R. n. 277/2011, è esclusa dalla presentazione della documentazione di impatto acustico – anche sotto forma di autocertificazione – in quanto:
- rientra nei casi di esclusione previsti dal D.P.R. n. 227/11, Allegato B, al n°
(applicabile alle categorie di attività di cui ai punti: 1, 5, 6, 11, da 13 a 47 dell'Allegato B al DPR 277/11).
 - rientra nei casi di esclusione previsti dal D.P.R. n. 227/11, Allegato B, al n° e non utilizza sorgenti di diffusione sonora ovvero non svolge manifestazioni e/o eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
(applicabile alle categorie di attività di cui ai punti: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 dell'Allegato B al DPR 277/11).

Oppure:

Caso B:

- Che l'edificio di insediamento ricade in area di classe del Piano di Classificazione Acustica comunale vigente e che l'attività di cui alla presente – ai sensi del D.P.R. n. 227/11 – comporta emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica.

A tal fine, si allega idonea documentazione (relazione n. del)
a firma del Tecnico Competente in Acustica
inserito nell'Elenco Nazionale dei TECnici Competenti in Acustica (ENTECA) al numero
.....

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere consapevole che – nel caso di successive modifiche delle condizioni e/o dei dati sopra dichiarati – è necessario presentare nuova dichiarazione sostitutiva o la prevista documentazione di impatto acustico.

Data

Firma

Nel caso non venga apposta firma autografa al documento, lo stesso dovrà essere firmato digitalmente.

Allegati:

- Copia in corso di validità del documento di identità del dichiarante.
- Copia della relazione n. del a firma di Tecnico Competente in Acustica.

Il presente modulo può essere:

- inviato via PEC all'indirizzo: **protocollogenerale@comunedigiulianova.it**
- inviato via posta, mediante raccomandata indirizzata a:
Comune di Giulianova
Area II - Ambiente, Uso del Territorio, Infrastrutture e SUAP
Corso Garibaldi, 109 - 64021 Giulianova (TE)
- consegnato a mano in forma cartacea presso lo sportello SUAP del Comune di Giulianova.

Allegato B – D.P.R. n. 227/2011 - ATTIVITA' A BASSA RUMOROSITA' (art. 4 comma 1)

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché provvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.

COMUNICAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ RUMOROSE DI CANTIERE CHE RISPETTANO I LIMITI (acustici e di orario) STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE

(da presentare almeno 15 giorni¹ prima dell'inizio delle attività richieste)

Il/la sottoscritto/a:				
Nato/a a:		Prov.		il
Residente in:		Prov.		cap
Indirizzo:				n.
In qualità di:				
della Ditta/Società:				
con sede legale in		Prov.		cap
Indirizzo:				n.
PEC o e-mail:		n. tel.		
C.F. / P. IVA				

COMUNICA

l'attivazione di:

<input type="checkbox"/> Un cantiere edile o assimilabile	Limiti orari: Giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00; sabato dalle ore 07.00 alle ore 20.00.
<input type="checkbox"/> Un cantiere stradale o assimilabile	Limiti acustici: LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura $T_M \geq 10'$, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi maggiormente esposto al rumore proveniente dal cantiere stesso. Nel caso di cantieri stradali, il tempo di misura (TM) è esteso a 30 minuti consecutivi
<input type="checkbox"/> Un cantiere per la Ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati	

ubicato in Via/Piazza _____

n. _____

per il periodo dal _____

al _____

DICHIARA

- Che le attività di cantiere non saranno svolte in prossimità di aree particolarmente protette, quali strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento delle attività didattiche) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo) – ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse committenti del cantiere.
- Che le attività di cantiere rispetteranno i limiti acustici e di orario sopra indicati.
- Che, per contemperare le esigenze di cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti:

¹ Detta tempistica è “vivamente consigliata”, ma non obbligatoria. Nel caso in cui una richiesta fosse presentata in tempi più stretti, non potrà essere assicurato al richiedente il completamento della pratica istruttoria entro la data prevista per la manifestazione, con il conseguente rischio di annullamento della stessa.

- verranno impiegate macchine e/o attrezzature conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale per le macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana (D. Lgs. n. 262/02; D. Lgs. 17/10);
 - verranno adottati tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e gestionali volti a minimizzare il disturbo verso i ricettori circostanti;
 - verrà data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere sui tempi e modi di esercizio, nonché sulla data di inizio e di fine lavori;
 - gli avvisatori acustici saranno impiegati solo ove non sostituibili con altri di tipo luminoso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Che, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, i dati e le notizie fornite nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

E ALLEGA

- Copia in corso di validità del documento di identità del dichiarante.
- Copia della Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc) - redatta dal Tecnico Competente in Acustica iscritto nell'Elenco Nazionale dei TECnici Competenti in Acustica (ENTECA) al numero e riportante i seguenti contenuti minimi:
- planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività di cantiere e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, con evidenziate le sorgenti sonore fisse nonché l'ubicazione di edifici e/o spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente disturbate;
 - relazione tecnico-descrittiva sulle opere da realizzare, sulle sorgenti sonore previste (ivi incluse caratteristiche, tempi/frequenza di impiego, emissione sonora delle stesse);
 - articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere;
 - eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle immissioni sonore nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intendono utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica;
 - descrizione di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - immissione sonora prevista presso i ricettori disturbati.

Giulianova, li

.....
(Timbro e firma)

.....
(L'addetto del Comune)

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del DPR 445/00).

La presente comunicazione dovrà essere presentata – redatta in triplice copia – almeno 15 giorni² prima dell’attivazione del cantiere; se entro 15 giorni dalla comunicazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l’autorizzazione si considera tacitamente concessa.

Copia della domanda presentata, timbrata dall’Ente, dovrà essere conservata in cantiere e messa a disposizione del personale addetto ai controlli.

Il presente modulo può essere:

- inviato via PEC all’indirizzo: **protocollogenerale@comunedigiulianova.it**
 - inviato via posta, mediante raccomandata indirizzata a:
Comune di Giulianova
Area II - Ambiente, Uso del Territorio, Infrastrutture e SUAP
Corso Garibaldi, 109 - 64021 Giulianova (TE)
allegando anche copia del documento di identità della persona che effettua la segnalazione.
 - consegnato a mano in forma cartacea presso lo sportello SUAP del Comune di Giulianova, allegando anche copia del documento di identità della persona che effettua la segnalazione.
-

² Detta tempistica è “vivamente consigliata”, ma non obbligatoria. Nel caso in cui una richiesta fosse presentata in tempi più stretti, non potrà essere assicurato al richiedente il completamento della pratica istruttoria entro la data prevista per la manifestazione, con il conseguente rischio di annullamento della stessa.

Marca da bollo
€ 16,00

Spett.le

Comune di Giulianova – Area II

C.so Garibaldi, 109 - 64021 Giulianova (TE)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ RUMOROSE DI CANTIERE CHE NON RISPETTANO I LIMITI (acustici e/o di orario) STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE
(da presentare almeno 45 giorni¹ prima dell'inizio delle attività richieste)

Il/la sottoscritto/a:			
Nato/a a:		Prov.	il
Residente in:		Prov.	cap
Indirizzo:			n.
In qualità di:			
della Ditta/Società:			
con sede legale in:		Prov.	cap
Indirizzo:			n.
PEC o e-mail:		n. tel.	
C.F. / P. IVA			

CHIEDE

l'autorizzazione in Deroga Ordinaria per l'attivazione di:

<input type="checkbox"/> Un cantiere edile o assimilabile <input type="checkbox"/> Un cantiere stradale o assimilabile <input type="checkbox"/> Un cantiere per la Ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati <input type="checkbox"/> Altro:	<p>Limiti orari: Giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00; sabato dalle ore 07.00 alle ore 20.00. Le attività di cantiere particolarmente rumorose sono limitate ai giorni feriali nella fascia oraria dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00; il sabato sono consentite attività rumorose nella fascia oraria dalle ore 09:00 alle ore 12:00.</p> <p>Limiti acustici: LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura $T_M \geq 10'$, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi maggiormente esposto al rumore proveniente dal cantiere stesso. Nel caso di cantieri stradali, il tempo di misura (TM) è esteso a 30 minuti consecutivi</p>
---	---

ubicato in Via/Piazza _____ n. _____

per il periodo dal _____ al _____

essendo consapevole che l'eventuale rilascio di autorizzazione avverrà previo parere di A.R.T.A. e ASL.

A tal fine

DICHIARA

➤ Che le attività di cantiere

non saranno svolte saranno svolte

in prossimità di aree particolarmente protette, quali strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento delle attività didattiche) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo) – ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano Committenti delle opere di cantiere.

- Di **non essere in grado di rispettare**:
 - gli orari** stabiliti per la disciplina delle attività rumorose temporanee (cantieri), attivando le sorgenti rumorose dalle ore alle ore
 - i limiti acustici** stabiliti per la disciplina delle attività rumorose temporanee (cantieri), attivando le sorgenti rumorose per un valore massimo di immissione pari a LAeq dB(A), rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dal cantiere stesso (oppure all'interno degli ambienti maggiormente disturbati e a finestre chiuse, se trattasi di ristrutturazione).
- Che, per contemperare le esigenze di cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti:
 - verranno impiegate macchine e/o attrezzature conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale per le macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana (D. Lgs. n. 262/02; D. Lgs. 17/10);
 - verranno adottati tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e gestionali volti a minimizzare il disturbo verso i ricettori circostanti;
 - verrà data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere sui tempi e modi di esercizio, nonché sulla data di inizio e di fine lavori;
 - gli avvisatori acustici saranno impiegati solo ove non sostituibili con altri di tipo luminoso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Che, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, i dati e le notizie fornite nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

E ALLEGA

- Copia in corso di validità del documento di identità del dichiarante.
- Copia della Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc) - redatta dal Tecnico Competente in Acustica iscritto nell'Elenco Nazionale dei TECnici Competenti in Acustica (ENTECA) al numero e riportante i seguenti contenuti minimi:
 - planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività di cantiere e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, con evidenziate le sorgenti sonore fisse nonché l'ubicazione di edifici e/o spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente disturbate;
 - relazione tecnico-descrittiva sulle opere da realizzare, sulle sorgenti sonore previste (ivi incluse caratteristiche, tempi/frequenza di impiego, emissione sonora delle stesse);
 - articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere;
 - eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle immissioni sonore nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intendono utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica;
 - indicazione della presenza di eventuali ricettori sensibili (es. strutture scolastiche, ospedali, case di riposo o di cura, ...).

- procedure e/o modalità di esecuzione delle lavorazioni particolarmente rumorose;
- descrizione di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- limiti richiesti in regime di deroga e loro motivazione per ognuna delle diverse attività previste;
- immissione sonora prevista presso i ricettori disturbati.

Giulianova, li

.....
(Timbro e firma)

.....
(L'addetto del Comune)

N.B. *Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del DPR 445/00).*

La presente comunicazione dovrà essere presentata – redatta in triplice copia – almeno 45 giorni¹ prima dell'attivazione del cantiere. Durante tale periodo, il SUAP potrà richiedere eventuali integrazioni, che sospenderanno il termine sopraindicato; tale termine riprenderà a decorrere dall'integrazione richiesta.

L'autorizzazione in Deroga Ordinaria viene concessa previo eventuale parere di A.R.T.A. e ASL.

E' facoltà del Comune, nel concedere autorizzazione in Deroga, indicare eventuali prescrizioni relative a orari, limiti di immissione, cautele e/o realizzazione di eventuali interventi, tenuto conto anche dell'ubicazione dell'attività di cantiere.

Nel caso di ristrutturazioni edilizie interne o manutenzione di fabbricati, possono essere concesse particolari deroghe in relazione a lavori che producono livelli non tecnicamente riducibili, soprattutto in relazione alla trasmissione del rumore per via solida.

Per le attività di cantiere che per motivi eccezionali, contingenti e documentabili non possono essere interrotte (es. gettate di calcestruzzo, drenaggio acqua, ...) ovvero che richiedono un processo di lavorazione continuo che, se interrotto, può causare danno all'opera stessa, è possibile richiedere specifica Deroga in termini di orario.

Ai cantieri edili per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato oppure ai cantieri di durata superiore ai due anni, il Comune può prescrivere la presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica ovvero un piano di monitoraggio acustico del cantiere.

Resta salvo il potere dell'Autorità Comunale di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione.

E' fatto divieto dare inizio alle attività di cantiere senza aver presentato la documentazione richiesta e aver ottenuto la relativa autorizzazione all'esercizio.

Copia dell'autorizzazione in Deroga Ordinaria rilasciata dall'Ente dovrà essere visibile in un apposito spazio posto all'ingresso del cantiere e messa a disposizione del personale addetto ai controlli.

¹ Detta tempistica è “vivamente consigliata”, ma non obbligatoria. Nel caso in cui una richiesta fosse presentata in tempi più stretti, non potrà essere assicurato al richiedente il completamento della pratica istruttoria entro la data prevista per la manifestazione, con il conseguente rischio di annullamento della stessa.

Il presente modulo può essere:

- inviato via PEC all'indirizzo: **protocollogenerale@comunedigiulianova.it**
 - inviato via posta, mediante raccomandata indirizzata a:
Comune di Giulianova
Area II - Ambiente, Uso del Territorio, Infrastrutture e SUAP
Corso Garibaldi, 109 - 64021 Giulianova (TE)
allegando anche copia del documento di identità della persona che effettua la segnalazione.
 - consegnato a mano in forma cartacea presso lo sportello SUAP del Comune di Giulianova, allegando anche copia del documento di identità della persona che effettua la segnalazione.
-

Spett.le

Comune di Giulianova – Area II

C.so Garibaldi, 109 - 64021 Giulianova (TE)

e p.c. Ufficio Commercio

COMUNICAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE CHE RISPETTANO I LIMITI (acustici e di orario) STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE (da presentare almeno 10 giorni¹ prima dell'inizio delle attività richieste)

Table with fields: Il/la sottoscritto/a, Nato/a a, Residente in, Indirizzo, In qualità di, della Ditta/Società, con sede legale in, Indirizzo, PEC o e-mail, C.F. / P. IVA. Includes sub-fields for Prov., il, cap, n., n. tel.

COMUNICA

lo svolgimento di attività temporanea di manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico e/o per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinari o impianti rumorosi.

L'attività consisterà nello svolgimento di: _____

- Two checkbox options for activity location and noise limits. Option 1: activity in specific area with acoustic class. Option 2: activity in different area with acoustic class and noise limits.

E SI IMPEGNA

ad attuare tutti gli accorgimenti tecnici e/o organizzativi per garantire il rispetto dei limiti acustici e di orario consentiti.

Il sottoscritto dichiara – ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 – che i dati e le notizie fornite nella presente comunicazione corrispondono a verità, consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Solo per attività rumorose temporanee aventi durata pari o superiore a 3 giorni:

- Si allega copia della Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc) - redatta dal Tecnico Competente in Acustica iscritto nell'Elenco Nazionale dei TECnici Competenti in Acustica (ENTECA) al numero - avente i seguenti contenuti minimi:
- dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o responsabile dell'attività;
 - breve descrizione del tipo di attività;
 - localizzazione dell'attività, classificazione acustica del sito e delle aree adiacenti;
 - individuazione dei ricettori potenzialmente disturbati, con evidenza di eventuale presenza di ricettori sensibili;
 - periodo di tempo durante il quale viene esplicata l'attività;
 - tipologia di sorgenti sonore previste, loro disposizione e orientamento;
 - livelli di immissione sonora stimati presso i ricettori e giustificazione del rispetto dei limiti acustici e di orario consentiti;
 - descrizione degli eventuali accorgimenti tecnici messi in atto al fine di limitare il disturbo e ottemperare alle normative di legge;
 - pianta dettagliata dalla quale risultino posizionamento e orientamento delle sorgenti sonore, nonché le aree interessate dal disturbo acustico.

Giulianova, li

.....
(Timbro e firma)

.....
(L'addetto del Comune)

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del DPR 445/00).

La presente comunicazione dovrà essere presentata – redatta in triplice copia – almeno 10 giorni¹ prima dell'inizio dell'attività oggetto di autorizzazione; se entro 10 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

Copia della domanda presentata, timbrata dall'Ente, dovrà essere conservata nel luogo in cui viene esercitata l'attività e messa a disposizione del personale addetto ai controlli.

Il presente modulo può essere:

- inviato via PEC all'indirizzo: **protocollogenerale@comunedigiulianova.it**
- inviato via posta, mediante raccomandata indirizzata a:
Comune di Giulianova
Area II - Ambiente, Uso del Territorio, Infrastrutture e SUAP
Corso Garibaldi, 109 - 64021 Giulianova (TE)
allegando anche copia del documento di identità della persona che effettua la segnalazione.
- consegnato a mano in forma cartacea presso lo sportello SUAP del Comune di Giulianova, allegando anche copia del documento di identità della persona che effettua la segnalazione.

¹ Detta tempistica è “vivamente consigliata”, ma non obbligatoria. Nel caso in cui una richiesta fosse presentata in tempi più stretti, non potrà essere assicurato al richiedente il completamento della pratica istruttoria entro la data prevista per la manifestazione, con il conseguente rischio di annullamento della stessa.

Marca da bollo
€ 16,00

SCHEDA F

Spett.le

Comune di Giulianova – Area II

C.so Garibaldi, 109 - 64021 Giulianova (TE)

e p.c. Ufficio Commercio

DOMANDA IN DEROGA SEMPLIFICATA PER ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE CHE NON RISPETTANO I LIMITI (acustici e/o di orario) STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE
(da presentare almeno 15 giorni¹ prima dell'inizio delle attività richieste)

Il/la sottoscritto/a:				
Nato/a a:		Prov.		il
Residente in:		Prov.		cap
Indirizzo:				n.
In qualità di:				
della Ditta/Società:				
con sede legale in		Prov.		cap
Indirizzo:				n.
PEC o e-mail:		n. tel.		
C.F. / P. IVA				

CHIEDE

Il rilascio di autorizzazione in DEROGA SEMPLIFICATA per lo svolgimento di attività rumorose temporanee (ovvero mobili) in luogo pubblico o aperto al pubblico.

L'attività svolta sarà del seguente tipo:

- Trattenimenti musicali (senza ballo) all'aperto
- Trattenimenti musicali (senza ballo) al chiuso
- Trattenimenti musicali (piano bar, filodiffusione di musica) a completamento dell'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande.
- Altro (specificare):

e si svolgerà

- In area appositamente prevista dal Regolamento Acustico (specificare Id.):

Elenco aree ritenute idonee per lo svolgimento di attività rumorose temporanee:

Id.	Area per attività temporanee	Località	Classe acustica
AAT1	Piazza Via Bosco Martese	Colleranesco (dietro scuole)	I
AAT2	Piazzale Chiesa S. Giuseppe	Colleranesco	II
AAT3	Piazzale vicino centro "I Portici"	Giulianova Lido	III
AAT4	Anfiteatro sul mare	Giulianova Lido	III – IV *
AAT5	Piazza Fosse Ardeatine	Giulianova Lido	III
AAT6	Area Molo Nord	Giulianova Lido	IV
AAT7	Piazza Dalmazia	Giulianova Lido	III – IV *
AAT8	Piazza della Libertà + Belvedere	Giulianova Paese	II
AAT9	Piazza B. Buoizzi	Giulianova Paese – Centro storico	I
AAT10	Piazza Dante Alighieri	Giulianova Paese – Centro storico	I
AAT11	Parco Chico Mendez	Giulianova Lido	III – IV *

Id.	Area per attività temporanee	Località	Classe acustica
AAT13	Piazza Maria S.S. dello Splendore	Giulianova Paese	I
AAT14	Piazzale adiacente stadio "Fadini"	Giulianova Paese	IV
AAT15	Parcheggio Stadio "Fadini"	Giulianova Paese	II
AAT16	Piazzale Chiesa S.S. Trinità	Case di Trento	II

*) Zone soggette a doppia classificazione acustica: Classe III in inverno e Classe IV in estate.

In area non prevista dal Regolamento Acustico, e precisamente (specificare):

.....

nei seguenti giorni e orari (tener conto del numero massimo di giorni concedibili per sito):

Giorni:.....

Orari:

E DICHIARA

- Che le attività oggetto di richiesta non saranno svolte in prossimità di aree particolarmente protette, quali strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento delle attività didattiche) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo) – ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell'attività oggetto di richiesta di deroga.
- Che, per i motivi specificati nella documentazione tecnica allegata:

Non si è in grado di rispettare i limiti acustici (assoluti e differenziali) previsti dal Regolamento Acustico Comunale e relativi all'area interessata dalla manifestazione.

In ogni caso, durante tutto lo svolgimento delle attività concesse in regime di DEROGA SEMPLIFICATA, le immissioni saranno sempre inferiori a quanto riportato nella seguente tabella:

Limite in facciata ⁽¹⁾ LAeq (dBA)	Limite per il pubblico ⁽²⁾ LAeq (dBA)	Limite per il pubblico ⁽²⁾ LASmax (dBA)
70	95	102

(1) "In facciata" vuol dire a distanza di 1,0 m dalla stessa e ad altezza di 1,5 mt. dal piano di calpestio (relativamente agli edifici più esposti)

(2) Misurato nella postazione, accessibile al pubblico, più vicina ai sistemi di altoparlanti per la diffusione della musica (in conformità con quanto stabilito dal D.P.C.M. 215/99).

Non si è in grado di rispettare i limiti di orario (dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00) previsti dal Regolamento Acustico Comunale

In ogni caso, per lo svolgimento delle attività concesse in regime di DEROGA SEMPLIFICATA – sotto l'espressa condizione che siano rispettati i limiti acustici autorizzati per la tipologia di attività per la quale si richiede la deroga – è consentito il protrarsi delle attività di intrattenimento fino alle ore:

- 24:00 (nel periodo dal 01 Ottobre al 31 Maggio)
- 01:30 (nel periodo dal 01 Giugno al 30 Settembre).

Eccezioni

- Per le manifestazioni che abbiano il patrocinio del Comune e/o che rivestono una particolare rilevanza culturale/religiosa/socio-economica (es. Ferragosto, Feste Patronali, Capodanno, “Notte bianca”, ...), l’orario massimo consentito per effettuare la musica all’esterno è fino alle ore 03:00 del giorno successivo.
- Per i Luna Park, i parchi giochi all’aperto e similari, l’orario massimo consentito per effettuare la musica all’esterno è fissato fino alle ore 24:00.
- Per le feste popolari, le manifestazioni sportivo-ricreative e similari organizzate dai privati l’orario massimo consentito è fino alle ore 02:00.

E ALLEGA

- Copia in corso di validità del documento di identità del dichiarante.
- Copia della Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc) - redatta dal Tecnico Competente in Acustica iscritto nell’Elenco Nazionale dei TECnici Competenti in Acustica (ENTECA) al numero - avente i seguenti contenuti minimi:
 - dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o responsabile dell’attività;
 - breve descrizione del tipo di attività;
 - localizzazione dell’attività, classificazione acustica del sito e delle aree adiacenti;
 - individuazione dei ricettori potenzialmente disturbati, con evidenza di eventuale presenza di ricettori sensibili;
 - periodo di tempo durante il quale viene esplicata l’attività;
 - tipologia di sorgenti sonore previste, loro ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora e ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della caratterizzazione;
 - valutazione del rispetto dei limiti consentiti in regime di deroga semplificata;
 - descrizione degli eventuali accorgimenti tecnici messi in atto al fine di limitare il disturbo e ottemperare alle normative di legge;
 - planimetria in scala adeguata dell’area oggetto della manifestazione, con individuazione di posizione e orientamento delle sorgenti sonore nonché delle aree accessibili al pubblico;
 - pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1:1.000) dalla quale risultino le aree esterne alla manifestazione e interessate dal disturbo acustico.

Il sottoscritto dichiara – ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 – che i dati e le notizie fornite nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, secondo quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Giulianova, li

.....
(Timbro e firma)

.....
(L’addetto del Comune)

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del DPR 445/00).

La presente domanda dovrà essere presentata – redatta in triplice copia – almeno 15 giorni¹ prima dell’inizio dell’attività oggetto di autorizzazione.

Il Comune, a seguito di valutazione della documentazione presentata a corredo della richiesta di Deroga Semplificata, entro 15 giorni rilascia autorizzazione preventiva allo svolgimento delle attività musicali o, in alternativa, chiede ulteriore documentazione integrativa.

E’ facoltà del Comune, nel concedere autorizzazione in Deroga Semplificata, indicare eventuali prescrizioni relative a orari, limiti di immissione, cautele e/o realizzazione di eventuali interventi di bonifica, tenuto conto anche dell’ubicazione dell’attività temporanea.

Copia dell’autorizzazione in Deroga Semplificata e del Documento Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc) presentato, devono essere conservati nel luogo dove viene esercitata l’attività e messi a disposizione del personale addetto ai controlli.

Il mancato rispetto di eventuali misure cautelari impartite dall’Ente e contenute nel provvedimento di autorizzazione è causa sufficiente al decadimento e revoca dell’autorizzazione stessa.

Il presente modulo può essere:

- inviato via PEC all’indirizzo: **protocollogenerale@comunedigiulianova.it**
- inviato via posta, mediante raccomandata indirizzata a:
Comune di Giulianova
Area II - Ambiente, Uso del Territorio, Infrastrutture e SUAP
Corso Garibaldi, 109 - 64021 Giulianova (TE)
- consegnato a mano in forma cartacea presso lo sportello SUAP del Comune di Giulianova, allegando anche copia del documento di identità della persona che effettua la segnalazione.

¹ Detta tempistica è “vivamente consigliata”, ma non obbligatoria. Nel caso in cui una richiesta fosse presentata in tempi più stretti, non potrà essere assicurato al richiedente il completamento della pratica istruttoria entro la data prevista per la manifestazione, con il conseguente rischio di annullamento della stessa.

Marca da bollo
€ 16,00

Spett.le

Comune di Giulianova – Area II

C.so Garibaldi, 109 - 64021 Giulianova (TE)

e p.c. **Ufficio Commercio**

DOMANDA IN DEROGA ORDINARIA PER ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE CHE NON RISPETTANO I LIMITI (acustici e/o di orario) STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE
(da presentare almeno 45 giorni¹ prima dell'inizio delle attività richieste)

Il/la sottoscritto/a:			
Nato/a a:	Prov.		il
Residente in:	Prov.		cap
Indirizzo:			n.
In qualità di:			
della Ditta/Società:			
con sede legale in	Prov.		cap
Indirizzo:			n.
PEC o e-mail:	n. tel.		
C.F. / P. IVA			

CHIEDE

Il rilascio di autorizzazione in DEROGA ORDINARIA per lo svolgimento di attività rumorose temporanee (ovvero mobili) in luogo pubblico o aperto al pubblico.

L'attività svolta sarà del seguente tipo:

- Trattenimenti musicali (senza ballo) all'aperto
- Trattenimenti musicali (senza ballo) al chiuso
- Trattenimenti musicali (piano bar, filodiffusione di musica) a completamento dell'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande.
- Altro (specificare):

e si svolgerà

- In area appositamente prevista dal Regolamento Acustico (specificare Id.):

Elenco aree ritenute idonee per lo svolgimento di attività rumorose temporanee:

Id.	Area per attività temporanee	Località	Classe acustica
AAT1	Piazza Via Bosco Martese	Collaranesco (dietro scuole)	I
AAT2	Piazzale Chiesa S. Giuseppe	Collaranesco	II
AAT3	Piazzale vicino centro "I Portici"	Giulianova Lido	III
AAT4	Anfiteatro sul mare	Giulianova Lido	III – IV *
AAT5	Piazza Fosse Ardeatine	Giulianova Lido	III
AAT6	Area Molo Nord	Giulianova Lido	IV
AAT7	Piazza Dalmazia	Giulianova Lido	III – IV *
AAT8	Piazza della Libertà + Belvedere	Giulianova Paese	II
AAT9	Piazza B. Buozi	Giulianova Paese – Centro storico	I
AAT10	Piazza Dante Alighieri	Giulianova Paese – Centro storico	I
AAT11	Parco Chico Mendez	Giulianova Lido	III – IV *
AAT13	Piazza Maria S.S. dello Splendore	Giulianova Paese	I
AAT14	Piazzale adiacente stadio "Fadini"	Giulianova Paese	IV

Id.	Area per attività temporanee	Località	Classe acustica
AAT15	Parcheggio Stadio "Fadini"	Giulianova Paese	II
AAT16	Piazzale Chiesa S.S. Trinità	Case di Trento	II

*) Zone soggette a doppia classificazione acustica: Classe III in inverno e Classe IV in estate.

In area non prevista dal Regolamento Acustico, e precisamente (specificare):

.....

nei seguenti giorni e orari (tener conto del numero massimo di giorni concedibili per sito):

Giorni:.....

Orari:

DICHIARA

➤ Che le attività oggetto di richiesta

non saranno svolte saranno svolte

in prossimità di aree particolarmente protette, quali strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento delle attività didattiche) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo) – ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell'attività oggetto di richiesta di deroga.

➤ Che, per i motivi specificati nella documentazione tecnica allegata:

Non si è in grado di rispettare i limiti acustici previsti dal Regolamento Acustico Comunale e relativi all'area interessata dalla manifestazione.

In ogni caso, durante tutto lo svolgimento delle attività concesse in regime di DEROGA ORDINARIA, le immissioni saranno sempre inferiori a quanto riportato nella seguente tabella:

Limite in facciata ⁽¹⁾ LAeq (dBA)	Limite per il pubblico ⁽²⁾ LAeq (dBA)	Limite per il pubblico ⁽²⁾ LASmax (dBA)
85	95	102

(1) "In facciata" vuol dire a distanza di 1,0 m dalla stessa e ad altezza di 1,5 mt. dal piano di calpestio (relativamente agli edifici più esposti)

(2) Misurato nella postazione, accessibile al pubblico, più vicina ai sistemi di altoparlanti per la diffusione della musica (in conformità con quanto stabilito dal D.P.C.M. 215/99).

Il sottoscrittore è consapevole che l'eventuale rilascio di autorizzazione avverrà previo parere di A.R.T.A. e ASL.

Non si è in grado di rispettare i limiti acustici previsti dal Regolamento Acustico Comunale e relativi all'area interessata dalla manifestazione e si richiede autorizzazione in DEROGA ORDINARIA per immissioni sonore come riportate nella seguente tabella (indicare le immissioni sonore previste e richieste in regime di deroga):

Limite in facciata ⁽¹⁾ LAeq (dBA)	Limite per il pubblico ⁽²⁾ LAeq (dBA)	Limite per il pubblico ⁽²⁾ LASmax (dBA)

(1) "In facciata" vuol dire a distanza di 1,0 m dalla stessa e ad altezza di 1,5 mt. dal piano di calpestio (relativamente agli edifici più esposti)

(2) Misurato nella postazione, accessibile al pubblico, più vicina ai sistemi di altoparlanti per la diffusione della musica (in conformità con quanto stabilito dal D.P.C.M. 215/99).

- Non si è in grado di rispettare i limiti di orario (dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00) previsti dal Regolamento Acustico Comunale.

In ogni caso, lo svolgimento delle attività concesse in regime di DEROGA SEMPLIFICATA osserverà i limiti orari di seguito riportati:

- In regime di deroga – sotto l'espressa condizione che siano rispettati i limiti acustici autorizzati per la tipologia di attività per la quale si richiede l'autorizzazione – è consentito il protrarsi delle attività di intrattenimento fino alle ore 01:00

Eccezioni

- Per le manifestazioni che abbiano il patrocinio del Comune e/o che rivestono una particolare rilevanza culturale/religiosa/socio-economica (es. Ferragosto, Feste Patronali, Capodanno, "Notte bianca", ...), l'orario massimo consentito per effettuare la musica all'esterno è fino alle ore 03:00 del giorno successivo.
- Per i Luna Park, i parchi giochi all'aperto e similari, l'orario massimo consentito per effettuare la musica all'esterno è fissato fino alle ore 24:00.
- Per le feste popolari, le manifestazioni sportivo-ricreative e similari organizzate dai privati l'orario massimo consentito è fino alle ore 02:00.

E ALLEGA

- Copia in corso di validità del documento di identità del dichiarante.
- Copia della Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc) - redatta dal Tecnico Competente in Acustica iscritto nell'Elenco Nazionale dei TECnici Competenti in Acustica (ENTECA) al numero - avente i seguenti contenuti minimi:
 - dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o responsabile dell'attività;
 - breve descrizione del tipo di attività;
 - localizzazione dell'attività, classificazione acustica del sito e delle aree adiacenti;
 - individuazione dei ricettori potenzialmente disturbati, con evidenza di eventuale presenza di ricettori sensibili;
 - periodo di tempo durante il quale viene esplicata l'attività;
 - tipologia di sorgenti sonore previste, loro ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora e ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della caratterizzazione;
 - valutazione del rispetto dei limiti consentiti in regime di deroga semplificata;
 - descrizione degli eventuali accorgimenti tecnici messi in atto al fine di limitare il disturbo e ottemperare alle normative di legge;
 - planimetria in scala adeguata dell'area oggetto della manifestazione, con individuazione di posizione e orientamento delle sorgenti sonore nonché delle aree accessibili al pubblico;
 - pianta dettagliata dalla quale risultino le aree esterne alla manifestazione e interessate dal disturbo acustico.

Il sottoscritto dichiara – ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 – che i dati e le notizie fornite nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l'uso di atti falsi comportano

l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Giulianova, li

.....
(Timbro e firma)

.....
(L'addetto del Comune)

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del DPR 445/00).

La domanda dovrà essere presentata – redatta in triplice copia – almeno 45 (quarantacinque) giorni¹ prima dell'inizio dell'attività oggetto di autorizzazione; l'autorizzazione in deroga viene concessa previo parere di A.R.T.A. e ASL.

Il Comune a seguito di valutazione della documentazione presentata a corredo della richiesta di Deroga Ordinaria – anche su indicazione di A.R.T.A. e/o ASL – entro 45 giorni rilascia autorizzazione preventiva allo svolgimento delle attività musicali o, in alternativa, chiede ulteriore documentazione integrativa.

L'attività non potrà essere avviata in assenza di espressa autorizzazione da parte del Comune.

E' facoltà del Comune, nel concedere autorizzazione in Deroga Ordinaria, indicare eventuali prescrizioni relative a orari, limiti di immissione, cautele e/o realizzazione di eventuali interventi di bonifica, tenuto conto anche dell'ubicazione dell'attività temporanea.

Nell'atto di autorizzazione o anche durante lo svolgimento dell'attività, il Comune può richiedere che sia dato incarico a un Tecnico Competente in Acustica di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.

Ai soggetti titolari delle autorizzazioni in Deroga Ordinaria che si protraggono oltre le ore 24:00 e aventi durata superiore a 2 giorni consecutivi può essere prescritto di incaricare un Tecnico Competente in Acustica al fine di verificare – attraverso opportuni rilievi fonometrici – il rispetto dei limiti prescritti. L'esito dei rilievi strumentali dovrà essere fatto pervenire al Comune entro il secondo giorno lavorativo utile.

Copia dell'autorizzazione in Deroga Ordinaria e del Documento Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc) presentato, devono essere conservati nel luogo dove viene esercitata l'attività e messi a disposizione del personale addetto ai controlli.

Nel caso in cui in un sito venga autorizzata una manifestazione in regime di Deroga Ordinaria avente durata superiore a 3 giorni consecutivi, per i successivi 10 giorni non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in Deroga Ordinaria relative allo stesso sito.

Il mancato rispetto di eventuali misure cautelari impartite dall'Ente e contenute nel provvedimento di autorizzazione è causa sufficiente al decadimento e revoca dell'autorizzazione stessa.

¹ Detta tempistica è “vivamente consigliata”, ma non obbligatoria. Nel caso in cui una richiesta fosse presentata in tempi più stretti, non potrà essere assicurato al richiedente il completamento della pratica istruttoria entro la data prevista per la manifestazione, con il conseguente rischio di annullamento della stessa.

Il presente modulo può essere:

- inviato via PEC all'indirizzo: **protocollo generale@comunedi giulianova.it**
 - inviato via posta, mediante raccomandata indirizzata a:
Comune di Giulianova
Area II - Ambiente, Uso del Territorio, Infrastrutture e SUAP
Corso Garibaldi, 109 - 64021 Giulianova (TE)
 - consegnato a mano in forma cartacea presso lo sportello SUAP del Comune di Giulianova, allegando anche copia del documento di identità della persona che effettua la segnalazione.
-

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
DI IMPATTO ACUSTICO PER MANIFESTAZIONI RIPETITIVE**

(resa ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000)

(da presentare almeno 10 giorni¹ prima dell'inizio delle attività richieste)

Il/la sottoscritto/a:			
Nato/a a:	Prov.		il
Codice fiscale:	Telefono		
Residente in:	Prov.		cap
Via/Piazza/... :			n.
Domiciliato in:	Prov.		cap
Via/Piazza/... ::			n.
PEC o e-mail:			

In qualità di:			
della Ditta/Società:			
con sede legale in	Prov.		cap
Indirizzo:			n.
PEC o e-mail:	n. tel.		
C.F. / P. IVA			

In relazione alla seguente manifestazione temporanea:

Denominazione:			
Luogo svolgimento:			
Nei giorni:	Dalle ore		Alle ore

per la quale si provvede a richiedere espressa autorizzazione, nei modi e nei tempi previsti dal vigente Regolamento Acustico

Sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

¹ Detta tempistica è "vivamente consigliata", ma non obbligatoria. Nel caso in cui una richiesta fosse presentata in tempi più stretti, non potrà essere assicurato al richiedente il completamento della pratica istruttoria entro la data prevista per la manifestazione, con il conseguente rischio di annullamento della stessa.

- Di aver già ottenuto autorizzazione (atto n. del) ed organizzato – negli ultimi 4 anni – analoga manifestazione, svolta nel medesimo luogo e con analoghe caratteristiche dal punto di vista tecnico, organizzativo e impiantistico.
- Che, nel sito di svolgimento della manifestazione non sono presenti ricettori sensibili quali strutture scolastiche (limitatamente all’orario di svolgimento delle attività didattiche) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo) – ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell’attività oggetto di richiesta di deroga.
- Che, per le manifestazioni svolte in precedenza (non oltre 4 anni dalla presente dichiarazione) dal richiedente nel medesimo luogo e con analoghe caratteristiche dal punto di vista tecnico, organizzativo e impiantistico, non si sono rilevate criticità di alcun genere.
- Che la manifestazione – oggetto di specifica richiesta di autorizzazione da effettuarsi nei modi e nei tempi previsti dal vigente Regolamento Acustico – sarà conforme in ogni aspetto rispetto a quanto precedentemente organizzato e autorizzato.
- Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto o sospensione del procedimento amministrativo previste dall’art. 10 della Legge 575/65 e successive modifiche (antimafia), per l’ottenimento dell’autorizzazione.
- Di conoscere e sottostare a tutte le disposizioni in materia di tutela dall’inquinamento acustico, anche relativamente agli orari di svolgimento delle attività rumorose.

e, pertanto, in accordo con quanto previsto al paragrafo 4.6.4 del vigente Regolamento Acustico comunale

COMUNICA

- Di non essere tenuto alla presentazione del Documento Previsionale di Impatto Acustico (DPIAc)

E ALLEGA

- Copia in corso di validità del documento di identità del dichiarante.
- Copia di precedente autorizzazione rilasciata dal Comune di Giulianova per analoga manifestazione, svolta con analoghe modalità da non più di 4 anni.
- Copia della planimetria come precedentemente autorizzata.
- Copia della planimetria dell’evento da organizzare.

Data

Firma

Nel caso non venga apposta firma autografa al documento, lo stesso dovrà essere firmato digitalmente.

Il presente modulo può essere:

- inviato via PEC all’indirizzo: **protocollogenerale@comunedigiulianova.it**
- inviato via posta, mediante raccomandata indirizzata a:
Comune di Giulianova
Area II - Ambiente, Uso del Territorio, Infrastrutture e SUAP
Corso Garibaldi, 109 - 64021 Giulianova (TE)
- consegnato a mano in forma cartacea presso lo sportello SUAP del Comune di Giulianova, allegando anche copia del documento di identità della persona che effettua la segnalazione.

Spett.le

Comune di Giulianova – Area II

C.so Garibaldi, 109 - 64021 Giulianova (TE)

e p.c. **Ufficio Commercio**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
DI INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO**
(resa ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000)

Il/la sottoscritto/a:				
Nato/a a:		Prov.		il
Codice fiscale:		Telefono		
Residente in:		Prov.		cap
Via/Piazza/... :				n.
Domiciliato in:		Prov.		cap
Via/Piazza/... ::				n.
PEC o e-mail:				

In qualità di:				
della Ditta/Società:				
con sede legale in		Prov.		cap
Indirizzo:				n.
PEC o e-mail:		n. tel.		
C.F. / P. IVA				

Con riferimento alle sorgenti sonore per le quali – come da perizia n. del ad opera di – è stato accertato il superamento dei limiti acustici consentiti, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

di aver ricondotto le immissioni sonore entro i limiti consentiti dal Regolamento Acustico mediante:

- La definitiva esclusione delle sorgenti sonore disturbanti.
- La modifica delle condizioni di esercizio delle sorgenti sonore disturbanti.
- L'effettuazione di opere di mitigazione acustica.
- Altro (specificare):

E ALLEGA

- Copia in corso di validità del documento di identità del dichiarante.
- Documentazione comprovante gli interventi svolti.

Data

Firma

Nel caso non venga apposta firma autografa al documento, lo stesso dovrà essere firmato digitalmente.

Il presente modulo può essere:

- inviato via PEC all'indirizzo: **protocollogenerale@comunedigiulianova.it**
 - inviato via posta, mediante raccomandata indirizzata a:
Comune di Giulianova
Area II - Ambiente, Uso del Territorio, Infrastrutture e SUAP
Corso Garibaldi, 109 - 64021 Giulianova (TE)
 - consegnato a mano in forma cartacea presso lo sportello SUAP del Comune di Giulianova, allegando anche copia del documento di identità della persona che effettua la segnalazione.
-

INOLTRE, ALLEGA:

- Fotografie descrittive
- Rilevazioni fonometriche effettuate da Tecnico Competente in Acustica
- Mappa con individuati: sorgente disturbante e edificio/edifici disturbati
- Elenco nominativo di altre persone eventualmente disturbate, comprensivo di recapito telefonico
- Altro:

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA, CHIEDE

che vengano effettuate le valutazioni di competenza comunale per verificare il rispetto dei limiti acustici dettati dalla Zonizzazione Acustica Comunale e dalle altre norme e Regolamenti vigenti.

- Il sottoscritto si impegna a consentire l'accesso alla propria abitazione – al fine di svolgere misurazioni fonometriche e previo appuntamento – ai Tecnici A.R.T.A., ai Tecnici Competenti in Acustica eventualmente incaricati dal Comune e/o ai Tecnici incaricati dalla ditta disturbante.
- Il sottoscritto è consapevole che copia del presente esposto e relativi allegati potranno essere trasmessi al soggetto disturbante, anche nell'ambito di eventuale richiesta di accesso ai documenti amministrativi ovvero ai fini di attivare le procedure di "auto-accertamento".

Data

Firma

Nel caso non venga apposta firma autografa al documento, lo stesso dovrà essere firmato digitalmente.

Allegati:

- Copia in corso di validità del documento di identità del segnalante.
- Elenco nominativo di ulteriori soggetti disturbati dalla medesima sorgente.

Il presente modulo può essere:

- inviato via PEC all'indirizzo: **protocollogenerale@comunedigiulianova.it**
 - inviato via posta, mediante raccomandata indirizzata a:
Comune di Giulianova
Area II - Ambiente, Uso del Territorio, Infrastrutture e SUAP
Corso Garibaldi, 109 - 64021 Giulianova (TE)
allegando anche copia del documento di identità della persona che effettua la segnalazione.
 - consegnato a mano in forma cartacea presso lo sportello SUAP del Comune di Giulianova, allegando anche copia del documento di identità della persona che effettua la segnalazione.
-

ELENCO NOMINATIVO DI ULTERIORI SOGGETTI DISTURBATI

Cognome e Nome:
Indirizzo:
Telefono: Firma
<i>Allegare copia del documento di identità</i>	

Cognome e Nome:
Indirizzo:
Telefono: Firma
<i>Allegare copia del documento di identità</i>	

Cognome e Nome:
Indirizzo:
Telefono: Firma
<i>Allegare copia del documento di identità</i>	

Cognome e Nome:
Indirizzo:
Telefono: Firma
<i>Allegare copia del documento di identità</i>	

Cognome e Nome:
Indirizzo:
Telefono: Firma
<i>Allegare copia del documento di identità</i>	

Cognome e Nome:
Indirizzo:
Telefono: Firma
<i>Allegare copia del documento di identità</i>	

Cognome e Nome:
Indirizzo:
Telefono: Firma
<i>Allegare copia del documento di identità</i>	

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Giulianova, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Titolare del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Giulianova, con sede a Giulianova (TE) in Corso Garibaldi n. 109, cap 64021, Tel. 085 80211, info@comune.giulianova.te.it, PEC: protocollo generale@comunedi giulianova.it .

3. Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Giulianova ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati il dott. Giuseppe Rapone (cell. 328.6934272, e-mail: dpo@comune.giulianova.te.it .

4. Responsabili del trattamento

Il Comune di Giulianova può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui il Comune ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto dalla normativa.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Giulianova per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: segnalazione di disturbo da rumore proveniente da attività produttive commerciali e professionali e atti conseguenti.

I dati personali saranno trattati dal Comune di Giulianova esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.

Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni al portale necessari per la gestione dei rapporti con il Comune di Giulianova, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni al Comune: Azienda ASL; ARTA Abruzzo; soggetti interessati dalla segnalazione; tecnici incaricati dall'Amministrazione comunale.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;
- di dar mandato a un organismo/organizzazione/associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti;
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato/a può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Giulianova.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate.

Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di dare seguito alla gestione della segnalazione.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
DI IMPATTO ACUSTICO A SEGUITO DI SUBENTRO**

(resa ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000)

Il/la sottoscritto/a:			
Nato/a a:		Prov.	il
Codice fiscale:		Telefono	
Residente in:		Prov.	cap
Via/Piazza/... :			n.
Domiciliato in:		Prov.	cap
Via/Piazza/... ::			n.
PEC o e-mail:			

In qualità di della seguente attività:

Ragione sociale:			
Denominazione:			
Via/Piazza/... :			n.
Codice Fiscale:		P. IVA	
E-mail:		PEC:	

Sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

➤ Di rilevare la predetta attività

come gestore

come proprietario

dal precedente proprietario, Sig./Sig.ra

legale rappresentante della

C.F. / P. IVA

già in possesso delle seguenti autorizzazioni:

Impatto Acustico Ambientale (aut. N. del))

Svolgimento attività musicali (aut. N. del))

Altro (specificare):

(aut. N. del))

- Che gli impianti utilizzati, le condizioni di esercizio, la tipologia e la superficie dell'attività sono invariate rispetto alle condizioni per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo.
- Che i livelli di immissione sonora in ambiente esterno/abitativo non eccederanno quanto già autorizzato.
- Di essere a conoscenza che – in caso di modifica e/o potenziamento di impianti, apparecchiature o tipologia di attività – sarà necessario richiedere nuovamente le autorizzazioni di impatto acustico previste dal Regolamento Comunale, secondo le modalità specificate nello stesso.

Data

Firma

Nel caso non venga apposta firma autografa al documento, lo stesso dovrà essere firmato digitalmente.

Allegati:

- Copia in corso di validità del documento di identità del dichiarante.

Il presente modulo può essere:

- inviato via PEC all'indirizzo: **protocollogenerale@comunedigiulianova.it**
 - inviato via posta, mediante raccomandata indirizzata a:
Comune di Giulianova
Area II - Ambiente, Uso del Territorio, Infrastrutture e SUAP
Corso Garibaldi, 109 - 64021 Giulianova (TE)
 - consegnato a mano in forma cartacea presso lo sportello SUAP del Comune di Giulianova.
-